

COMUNICATO UFFICIALE N. 628 DEL 26 GIUGNO 2020

Consiglio federale n.10 – 26 giugno 2020

DELIBERA N.450/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'articolo 144 del Regolamento Organico in cui si classificano la Commissione Organizzativa Sanitaria, la Commissione Scientifica e la Commissione federale Antidoping quali Organismi federali Esecutivi Nazionali;

visto l'articolo 148 del Regolamento Organico in cui si disciplina la Commissione Medica quale organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento dell'attività sanitaria;

visto il Regolamento Sanitario della FIP che disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, della FIBA e del CONI, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati;

preso atto della incongruenza della normativa federale nella organizzazione del proprio Settore Sanitario;

ritenuto anche sulla base della emergenza epidemiologica da COVID-19 tutt'ora in essere, di provvedere a modificare l'attuale struttura delle Commissioni del Settore Sanitario rendendola più snella prevedendo una unica Commissione Medico-Scientifica che svolga le funzioni delle Commissioni attualmente vigenti;

ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica degli articoli 144 e 148 del Regolamento Organico e degli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento Sanitario federale abrogando le Commissioni Sanitarie vigenti ed istituendo una unica Commissione Medico-Scientifica;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 144 e 148 del Regolamento Organico e gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento Sanitario federale, come segue:

REGOLAMENTO ORGANICO

Art.144 - Classificazione

1. A norma dell'art.51 dello Statuto, sono Organismi Federali esecutivi e consultivi:

- A. Organismi federali Esecutivi Nazionali:
- aa. ~~Commissione Organizzativa Sanitaria;~~
 - bb. Commissione **Medico**-Scientifica;
 - cc. Commissione federale Antidoping;
 - dd. Commissione Procuratori.

1. Organismi federali Consultivi Nazionali:

aa. Commissione Carte Federali.

A.2. L'istituzione di ulteriori Organismi federali Esecutivi o Consultivi è disciplinata dal medesimo articolo dello Statuto.

A.3. All'atto dell'istituzione, il Consiglio federale emana le norme che regolano la competenza ed, ove necessario, la giurisdizione dell'organismo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.

Art.148 - La Commissione Medico-Scientifica

1. La Commissione Medico-**Scientifica**, inserita nel settore sanitario federale, è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento dell'attività sanitaria.
2. OMISSIS
3. OMISSIS

REGOLAMENTO SANITARIO

Articolo 1 - STRUTTURA

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medico-**scientifica**;
- ~~la Commissione Scientifica~~;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- i Medici Fiduciari Regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario federale sono tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE MEDICO- SCIENTIFICA

La Commissione Medico-**scientifica**, nominata dal Consiglio federale, è composta da un Presidente, che la presiede, ~~(che è il Medico federale)~~ e da quattro membri (di cui uno assume la funzione di segretario), scelti tra specialisti in **Medicina**, Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e/o tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medico-**scientifica** resta in carica **2** anni ~~per il quadriennio Olimpico~~, e rappresenta la Federazione nei rapporti con istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.

~~essa~~ **La Commissione Medico-scientifica decade** automaticamente ~~sciolta~~ in caso di decadenza del Consiglio federale.

Articolo 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE MEDICO- SCIENTIFICA

La Commissione Medico-**scientifica**:

- coordina l'attività del Settore Sanitario federale;
- predispone e propone al Consiglio federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio federale e/o dal Medico federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;

- svolge ricerca scientifica ed indagini di carattere medico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula proposte provvedendo infine a diffonderne i risultati;
- svolge attività educativo – didattica;
- agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura scientifica della pallacanestro;
- svolge azione di supporto, consulenza e di controllo su iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica sugli atleti;
- esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche.

La Commissione Medico-scientifica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

DELIBERA N.451/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 450/2020, assunta in data odierna, con la quale sono stati modificati, con effetto immediato, gli articoli 144 e 148 del Regolamento Organico e gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento Sanitario federale al fine di abrogare le Commissioni Sanitarie vigenti ed istituire una Commissione Medico-Scientifica;

ravvisata la necessità di nominare il presidente ed i componenti di detta Commissione Medico-Scientifica;

D E L I B E R A

di nominare il Prof. Francesco Landi, Presidente della Commissione Medico-Scientifica;

di nominare il Prof. Francesco Pontecorvi, il Dott. Ivo Pulcini, il Dott. Vincenzo Palmieri, il Dott. Sandro Senzameni, il Dott. Roberto Ciardo componenti della Commissione medico scientifica.

Gli incarichi si intendono conferiti per due anni ai sensi del testo dell'art. 2 del Regolamento sanitario così come modificato dalla delibera n. 450/2020.

DELIBERA N.452/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 416/2020 con la quale è stato conferito pieno mandato al Presidente federale di assumere ogni provvedimento si dovesse rendere necessario per fare sintesi delle proposte provenute e che proverranno da LBA e LNP, volte a consolidare gli organici dei campionati nazionali maschili per la stagione sportiva 2020/2021;

rilevato che ad oggi tale mandato non è stato esercitato;

ritenuto che la eccezionalità del momento e i rapidi mutamenti di scenario che si susseguono nonché la necessità di contemperare le diverse decisioni assunte dalle due Leghe, suggeriscano di adottare i migliori criteri di flessibilità per consentire a LBA e LNP e ai club

interessati di adottare le scelte più opportune per il proprio futuro e nell'interesse collettivo del movimento cestistico nazionale;

esaminate

le seguenti richieste di riposizionamento pervenute, allo spirare del termine del 15 giugno: Pistoia Basket 2000 SRL (cod. FIP 012073), dalla A alla A2 maschile, S.S.D. Fortitudo SRL (cod. FIP 000370) dalla A2 alla B maschile e A. Costa Imola Basket SSD ARL (cod. FIP 000751) dalla Serie A2 alla B maschile;

DELIBERA

di accogliere le richieste di riposizionamento pervenute dalla Società Pistoia Basket 2000 srl (cod. FIP 012073) dalla serie A alle serie A2 e dalle Società S.S.D. Fortitudo SRL (cod. FIP 000370) e A. Costa Imola Basket SSDARL (cod. FIP 000751) dalla A2 maschile alla B maschile;

di rinnovare il mandato già conferito al Presidente federale di assumere ogni provvedimento si dovesse rendere necessario per fare sintesi delle proposte provenute e che proverranno da LBA e LNP, volte a consolidare gli organici dei campionati nazionali maschili per la stagione sportiva 2020/2021.

DELIBERA N.453/2020

Il Consiglio federale,

visti

lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto

in particolare l'art. 218 del cd. Decreto Rilancio il quale, al comma 1, prevede che *"In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021"*;

preso atto

della richiesta formulata dalla Lega Basket Femminile in data 24 giugno u.s. in ordine alla possibilità di ampliare il format della serie A1 da 14 a 16 partecipanti per dare maggiore consistenza al movimento di vertice, con la cooptazione dei club di Campobasso e Sassari, in ragione: della forza imprenditoriale delle due proprietà, della assenza di rappresentanti del Molise e della Sardegna in serie A1 e comunque della mancanza di altre richieste di ammissione nel massimo campionato femminile;

valutata

positivamente la richiesta anche in considerazione dal fatto che il coinvolgimento della società di Sassari si aggiunge a quello di Venezia e Virtus Bologna, portando a tre i club attualmente partecipanti alla serie A maschile che si impegnano anche al top del movimento femminile ;

DELIBERA

prevedere, a partire dalla stagione sportiva 2020-2021, il nuovo format della Serie A1 femminile a 16 squadre, dando facoltà ai club Magnolia Campobasso e Dinamo Sassari di iscriversi al medesimo Campionato per le ragioni in premessa indicate.

DELIBERA N.454/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.44, assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020 e ratificata con propria delibera n.412/2020 del 5 giugno 2020, con cui sono stati fissati i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2020/2021;
- considerato che nella delibera di ammissione sopra citata è previsto che è possibile ricorrere avverso il provvedimento di non ammissione secondo le modalità e i termini previsti dai Regolamenti federali;
- visto il combinato disposto dell'articolo 158 comma 2 e dell'articolo 157 comma 8 del Regolamento Organico in virtù del quale è stabilito che avverso i provvedimenti di non ammissione assunti dal Consiglio federale per il Campionato di Serie A2 maschile è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale federale quale organo giudicante di primo grado ed eventuale reclamo alla Corte federale di Appello quale organo giudicante di secondo grado, con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia;
- vista la nota del Segretario del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con cui rappresenta che la Federazione può, qualora lo preveda espressamente mediante deliberazione consiliare, stabilire l'esclusiva competenza in unico grado del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in caso di eventuali impugnative avverso i provvedimenti di non ammissione ai Campionati dilettantistici e che la procedura troverebbe le ordinarie disposizioni del codice di Giustizia Sportiva e non anche la procedura accelerata prevista per il settore professionistico;
- preso atto che la Federazione, per il miglior contenimento delle difficoltà insorte a causa del difficilissimo contesto generato dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto lo spostamento dei termini di affiliazione ed iscrizione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2020/2021 e che pertanto l'osservanza dell'iter previsto dal Regolamento Organico possa essere non congeniale al fine di garantire la definizione dell'Organico del Campionato di Serie A2 maschile nei tempi utili al corretto svolgimento della competizione;
- preso atto dell'assoluta eccezionalità dettata dalle motivazioni sopra esposte e pertanto di limitare alla sola stagione sportiva 2020/2021 il ricorso alla competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI;

DELIBERA

di stabilire l'esclusiva competenza in unico grado del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in caso di eventuali impugnative avverso i provvedimenti di non ammissione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2020/2021 secondo le disposizioni del codice di Giustizia Sportiva.

DELIBERA N.455/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la necessità di definire i contenuti del Capitolo IX delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s. 2020/2021, denominato “Premialità” e riportante la normativa relativa all’erogazione dei contributi a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A2 e Serie B che utilizzano maggiormente atleti Under 22 eleggibili per la Nazionale italiana;

esaminata la comunicazione del 12 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Pallacanestro ha proposto i contenuti di tale normativa; _____

considerata la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Di definire i contenuti del Capitolo IX delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s. 2020/2021, denominato “Premialità”, come di seguito riportato:

Serie A2

La FIP ha destinato un contributo di € 200.000,00 a favore di massimo 5 Società di Serie A2 che utilizzino maggiormente atleti **Under 22 (nati nel 1998 e seguenti)** eleggibili per la Nazionale italiana. Per poter concorrere al premio è necessario che gli Under 22 eleggibili per la Nazionale iscritti in lista elettronica siano almeno 3 e che siano stati impiegati per 30 minuti di media complessiva nell’80% delle partite della fase di qualificazione sorteggiate al termine di questa fase (es: fase di qualificazione che si sviluppa attraverso 30 giornate, si terrà conto dell’utilizzo degli atleti Under 22 impegnati nelle 24 giornate di gara sorteggiate, con modalità da stabilire entro il 30 settembre 2020).

Si precisa che il premio non sarà riconosciuto nel caso in cui anche nei play off o play out non verranno schierati i 3 atleti Under 22 (nati nel 1998 e seguenti) eleggibili per la Nazionale italiana.

In caso di disputa di un numero minore di gare sarà utilizzato il sistema proporzionale:

$$\text{minutaggio incognita} = \text{minutaggio} \times n^{\circ} \text{ gare prese in considerazione} : \text{numero effettivo gare}$$

- Le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli Under 21;
- Nel caso in cui la gara non sia stata disputata per intero, non verrà considerata e sarà utilizzato il sistema proporzionale di cui sopra;
- In caso di tempi supplementari verrà utilizzato il seguente sistema proporzionale:
- $\text{minutaggio incognita gara} = \text{minutaggio effettivo gara} \times 40 \text{ minuti} : \text{minuti effettivi gara}$;
- Nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi *status* ed acquisisca i requisiti richiesti, il conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui è stato confermato il cambiamento di *status* ;
- Le Società retrocesse non partecipano alla suddivisione del premio d’incentivazione e pertanto non verranno inserite in classifica, ad eccezione delle Società retrocesse in seguito alla disputa dei playoff.
- La LNP fornisce settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare riferite al periodo temporale preso in esame e le relative classifiche di merito riferite all’utilizzo di atleti Under 22.

Nell’ottica di indirizzare gli incentivi verso le Società che si impegnano nell’attività giovanile, è più qualificante

valorizzare il minutaggio di atleti tesserati a titolo definitivo.^{SEP}
Pertanto, una volta determinate le prime 5 Società che concorrono al premio, la classifica sarà calcolata considerando raddoppiati i minuti relativi agli atleti tesserati a titolo definitivo.

Nel calcolo del minutaggio per l'assegnazione dei premi di utilizzo under, il raddoppio dei minuti di impiego degli atleti nati negli anni 1998, 1999 e 2000 avverrà solo nel caso in cui, l'anno precedente lo svincolo, tali atleti erano tesserati per la stessa società per cui lo sono nella corrente stagione sportiva o per la società satellite.

Le 5 Società che hanno diritto al contributo riceveranno l'accredito dell'importo previsto sulla scheda contabile o il bonifico al termine della stagione sportiva.

In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l'accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l'importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

Nel caso in cui, per assenza dei requisiti, le Società aventi diritto siano inferiori alle 5 previste, la parte dei premi non assegnabile verrà utilizzata per il progetto mutualità di LNP.

Sono premiate massimo 5 Società con i seguenti importi:

- 1a classificata: € 55.000,00
- 2a classificata: € 45.000,00
- 3a classificata: € 40.000,00
- 4a classificata: € 35.000,00
- 5a classificata: € 25.000,00

Serie B

La FIP ha destinato un contributo di € 120.000,00 a favore delle Società di Serie B che utilizzano maggiormente atleti Under 22 (nati nel 1998 e seguenti) eleggibili per la Nazionale.

Il contributo, per un importo di € 20.000,00 per la prima classificata e € 10.000,00 per la seconda classificata, verrà erogato a favore di massimo 8 Società, 2 per girone, che avranno utilizzato maggiormente, nella fase di qualificazione, atleti Under 22 (obbligatoria l'iscrizione nella lista N di almeno 3 Under 22).

Per poter concorrere al contributo è necessario che gli Under 22 (nati nel 1998 e seguenti) siano eleggibili per la Nazionale e che siano stati impiegati per 30 minuti di media complessiva nell'80% delle partite sorteggiate al termine della fase di qualificazione per ogni singolo girone con modalità da stabilire entro il 30 settembre 2020.

Nell'ottica di indirizzare gli incentivi verso le Società che si impegnano nell'attività giovanile è più qualificante valorizzare il minutaggio di atleti tesserati a titolo definitivo.

Quindi, una volta determinate le prime 2 Società che concorrono al premio, la classifica sarà calcolata raddoppiando i minuti relativi agli atleti tesserati a titolo definitivo.

Nel calcolo del minutaggio per l'assegnazione dei premi di utilizzo under, il raddoppio dei minuti di impiego degli atleti nati negli anni 1998, 1999 e 2000 avverrà solo nel caso in cui, l'anno precedente lo svincolo, tali atleti erano tesserati per la stessa società per cui lo sono nella corrente stagione sportiva o per la società satellite.

Si precisa che il premio non sarà riconosciuto nel caso in cui anche nei play off o play out non verranno schierati i 3 atleti Under 22 (nati nel 1998 e seguenti) eleggibili per la Nazionale italiana.

In caso di disputa di un numero minore di gare sarà utilizzato il sistema proporzionale:

- *minutaggio incognita = minutaggio x n° gare prese in considerazione: numero effettivo gare*

Le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli Under;

- nel caso in cui la gara non sia stata disputata per intero, non verrà considerata e verrà utilizzato il sistema proporzionale di cui sopra;

- in caso di tempi supplementari verrà utilizzato il seguente sistema proporzionale:
minutaggio incognita gara = minutaggio effettivo gara x 40 minuti : minuti effettivi gara;

- nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi status e acquisisca i requisiti richiesti, il conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui è stato confermato il cambiamento di status;

- Le Società retrocesse non partecipano alla suddivisione del premio d'incentivazione e pertanto non verranno inserite in classifica, ad eccezione delle Società retrocesse in seguito alla disputa dei playoff.

La LNP fornirà settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare e le relative classifiche di merito riferite all'utilizzo di atleti Under 22.

Le Società che avranno diritto al contributo riceveranno l'accredito dell'importo previsto sulla scheda contabile o a mezzo bonifico al termine della stagione sportiva.

In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l'accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l'importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

In caso di mancata assegnazione del contributo per assenza dei requisiti in uno o più gironi lo stesso verrà ridistribuito in parti uguali alle restanti Società.

Esempio:

Se in un girone risulta da premiare una sola squadra, l'importo di € 10.000,00 sarà diviso tra le rimanenti 7 Società.

Se in un girone non risulta nessuna squadra da premiare, l'importo di € 30.000,00 sarà diviso tra le rimanenti 6 Società.

DELIBERA N.456/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la necessità di definire i contenuti del Capitolo VI delle Disposizioni Organizzative Annuali – Professionisti a.s.2020/2021, denominato "Premialità e Ranking";

esaminata la comunicazione del 22 giugno 2020, con la quale la Lega Basket Serie A ha proposto la normativa relativa all'erogazione dei contributi a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A che utilizzano maggiormente atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 26 e Under 23 da inserire all'interno del Capitolo VI sopra citato delle Disposizioni Organizzative Annuali – Professionisti a.s.2020/2021; _____

considerata la proposta della Lega Basket Serie A meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di definire i contenuti del Capitolo VI delle Disposizioni Organizzative Annuali – Professionisti a.s. 2020/2021, denominato "Premialità e Ranking", relativamente alla premialità, come di seguito riportato:

Premialità minutaggio italiani

Totale della premialità

Il totale della premialità è di € 500.000,00, e sarà suddiviso in due modalità.

Minutaggio Under 26

Premio di € 250.000,00 per le Società che optano esclusivamente per il 5+5 per tutta la stagione sportiva (compreso i play off) che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 26 (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato).

Rientrano nel conteggio dei minuti, anche le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero.

Minutaggio Under 23

Premio di € 250.000,00 per le Società (sia quelle che optano per il 6+6 sia quelle che optano per il 5+5) che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 23 (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato). I minutaggi degli atleti under 21 sono moltiplicati per 2. I minutaggi degli atleti Under 23 che sono stati tesserati almeno due stagioni utili al completamento della formazione per la propria Società, sono moltiplicati per 3. I moltiplicatori non possono essere cumulabili e si considera il valore più alto.

Rientrano nel conteggio dei minuti, anche le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero.

Retrocessione o Esclusione

La Società retrocessa al termine della stagione non ha diritto al premio per il minutaggio Under 26 ma mantiene il diritto al riconoscimento del premio per il minutaggio Under 23.

La Società esclusa al termine della stagione non ha diritto ai premi.

Suddivisione premio Under 26

Il premio per il minutaggio degli Under 26 sarà così suddiviso:

- 1 classificata 35% del premio
- 2 classificata 25% del premio
- 3 classificata 15% del premio
- 4 classificata 15% del premio
- 5 classificata 10% del premio

Il premio non verrà riconosciuto a chi cambierà la formula del 5+5 in qualsiasi momento della

stagione inclusi i play off.

Suddivisione premio Under 23

Il premio per il minutaggio degli Under 23 sarà così suddiviso:

- 1 classificata 35% del premio
- 2 classificata 25% del premio
- 3 classificata 15% del premio
- 4 classificata 15% del premio
- 5 classificata 10% del premio

DELIBERA N.457/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli artt.144 e 149 del Regolamento Organico e l'art. 19 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti ed allenatori di pallacanestro;

vista la propria delibera n. 138/2018 con la quale i Sigg.ri Mario Boni, Riccardo Sbezzi, Francesco Maiorana e Giannetto Zappi sono stati nominati fino al 30 giugno 2020 componenti della Commissione Procuratori,

preso atto che l'Assemblea generale elettiva si celebrerà nei primi mesi del 2021;

ravvisata la necessità di prorogare i componenti della citata Commissione fino al 30 giugno 2021;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

D E L I B E R A

di prorogare, con effetto a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'incarico di componenti della Commissione Procuratori conferito ai Sigg. Mario Boni, Riccardo Sbezzi, Francesco Maiorana e Giannetto Zappi.

DELIBERA N.458/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto come nello stagione sportiva 2019/2020 sia stato rilasciato ad un club di serie A un visto d'ingresso lavoratore subordinato sport, aggiuntivo a quelli previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali professionisti a.s. 2020/21, per consentire il tesseramento di un atleta

extracomunitario da impiegare unicamente per gare di competizioni internazionali e quindi non per gare del campionato italiano;

ravvisata l'opportunità di confermare tale possibilità prima che abbia inizio l'anno sportivo 2020/2021;

ritenuto che tutti i club partecipanti a competizioni internazionali per la prossima stagione sportiva abbiano facoltà di chiedere il rilascio di uno o più visti d'ingresso lavoratore subordinato sport, oltre quelli previsti nelle doa professionisti, per tesserare atleti extracomunitari da impiegare nelle suddette competizioni e mai in gare di campionato nazionale, e comunque nella misura della disponibilità contingente della Federazione Italiana Pallacanestro;

DELIBERA

di prevedere che, ad integrazione di quanto disposto dalle Disposizioni Organizzative Annuali Professionisti a.s. 2020/2021 al Capitolo VII, tutti i club partecipanti a competizioni internazionali per la prossima stagione sportiva abbiano facoltà di chiedere il rilascio di uno o più visti d'ingresso lavoratore subordinato sport, oltre quelli previsti nelle Disposizioni suindicate, per tesserare atleti extracomunitari da impiegare nelle suddette competizioni e mai in gare di campionato nazionale, e comunque nella misura della disponibilità contingente della Federazione Italiana Pallacanestro.

DELIBERA N.459/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

tenuto conto che i termini delle scadenze fissate per gli adempimenti connessi alle iscrizioni ed ammissioni ai Campionati federali per l'anno sportivo 2020/2021 sono stabiliti nella prima settimana di Agosto 2020;

preso atto che, in funzione dei termini di cui sopra, la riunione consiliare necessaria all'adozione dei relativi provvedimenti si svolgerà in data coerente con le scadenze suindicate;

visto l'art. 174 R.O.;

ravvisata la necessità di procedere tempestivamente alla formalizzazione della revoca dell'affiliazione delle società dichiarate morose nel corso dell'anno sportivo 2019/2020 e che al termine dello stesso non abbiano adempiuto alle obbligazioni con conseguenziale estinzione delle relative morosità;

DELIBERA

dare mandato al Presidente federale di provvedere alla revoca dell'affiliazione successivamente al termine dell'anno sportivo 2019/2020 per le società che al termine dell'anno sportivo non abbiano provveduto a sanare lo stato di morosità dichiarato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 174 del Regolamento Organico.

DELIBERA N.460/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.204/2019 del 25 ottobre 2019, con la quale è stato conferito mandato alla Segreteria Generale per la definizione dell'accordo con Verde Sport per l'organizzazione del Campionato 3x3 Under 14 maschile e femminile a.s.2019/2020;
- vista altresì la propria delibera n. 205/2019 del 25 ottobre 2019, relativa alle DOA giovanili 3x3 che comprendono anche lo svolgimento delle fasi provinciali, regionali e delle Finali Nazionali 3x3 Under 14 maschili e femminili;
- considerato l'accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2019 tra la Federazione Italiana Pallacanestro e Verde Sport per l'organizzazione delle Finali Nazionali del Campionato 3x3 Under 14 maschile e femminile a.s.2019/2020;
- preso atto che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Federazione ha dichiarato conclusi tutti i campionati federali per la stagione 2019/2020 compresa l'attività Under 14 3x3 maschile e femminile;
- vista la nota del 4 giugno 2020 della Società Verde Sport nella quale chiede la disponibilità della Federazione a recuperare l'edizione 2020 nel corso della primavera 2021, estendendo l'accordo in essere per l'edizione 2021, con calendarizzazione delle tre fasi (provinciale, regionale, Finale Nazionale) che verrà definita in seguito;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento poiché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di estendere l'accordo sottoscritto tra la Federazione Italiana Pallacanestro e Verde Sport per l'organizzazione delle Finali Nazionali del Campionato 3x3 Under 14 maschile e femminile a.s. 2020/2021, con calendarizzazione delle tre fasi (provinciale, regionale, Finale Nazionale) che verrà definita in seguito.

DELIBERA N.461/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.43, assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020 e ratificata con propria delibera n.411/2020 in occasione della riunione del 5 giugno 2020, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato di Serie A a.s.2020/2021;
- considerata la nota dell'Agenzia delle Entrate, pervenuta via mail in data 08/06/2020, in cui si comunica che, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione in essere, le rendicontazioni dell'Agenzia riguardanti le liquidazioni periodiche IVA saranno relative ai soli periodi relativi al primo e secondo trimestre 2019;
- ritenuto opportuno far sottoscrivere una dichiarazione con cui, ai fini della garanzia del regolare svolgimento del Campionato di Serie A a.s.2020/2021, ciascuna Società partecipante al Campionato, sotto la propria responsabilità, certifichi l'assenza di eventuali conflitti di interessi così come previsto nei regolamenti federali specificando di non detenere partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti, indiretti o di qualsiasi altro tipo di influenza in Società appartenenti al Campionato Professionistico di serie A;
- letta la proposta di modifica ed integrazione della delibera n.43 sopra citata presentata dal Segretario della Commissione Tecnica di Controllo;

<u>letto</u>	altresì il testo della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse denominata "allegato 10" e predisposta dal Segretario della Commissione Tecnica di Controllo che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
<u>sentito</u>	il Presidente della Lega Basket di Serie A;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare la parte prima della delibera n.43/2020, assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020 e ratificata con propria delibera n.411/2020 in occasione della riunione del 5 giugno 2020 con cui è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato di Serie A a.s.2020/2021, come di seguito riportato:

PARTE PRIMA

Per essere iscritte al Campionato di Serie A a.s. 2020/2021 le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. avere al **31 marzo 2020** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,6**.

Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che le eventuali Società che nella stagione sportiva **2019/2020** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2019 – 31/03/2020 aumentati del 25%;

Si precisa inoltre

- che ai fini del calcolo dei debiti verso l'Erario determinato al 31/03/2020, le dodici rate da dover inserire dovranno essere comprensive delle sanzioni.
- I debiti verso tesserati al 31/03/2020 dovranno essere comprensivi dei lodi emessi sia dalla FIBA che dalla CVA e dichiarati esecutivi entro la data del 30/06/2020.

2. avere al **31 marzo 2020** un rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante con un coefficiente non inferiore a **0,4**.

3. avere al **31 marzo 2020** un rapporto Costo del Lavoro / Valore della Produzione con un coefficiente non inferiore a **0,85**.

4. aver adempiuto fino al **31 marzo 2020** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati compreso il Fondo Accantonamento Fine Carriera.

Con riferimento a tale punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi resi esecutivi alla data del **30 giugno 2020** emessi sia dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la Lega professionistica che dal tribunale FIBA – B.A.T., aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del **31 marzo 2020**;

5. aver sottoscritto e depositato gli eventuali accordi transattivi con i propri tesserati relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2020 ovvero deposito del modello di risoluzione consensuale protocollato da LBA;

6. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Commissione Vertenze Arbitrali anche a favore delle Società affiliate alla FIP nonché aver

adempito al pagamento della prima rata dell'a.s.2020/2021 entro il 31/07/2020, il cui importo verrà determinato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società professionistiche di successiva pubblicazione;

7. aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come meglio precisate nel rispettivo Regolamento Esecutivo della Lega. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato **2020/2021**;

8. aver adempito ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per (IRPEF) e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (INPS) fino al **31 marzo 2020 (pagamento per competenza F/24 del 16/04/2020 ovvero entro i termini previsti dalle disposizioni di Legge per emergenza Covid)** nonché aver adempito ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per **IRES, IRAP, IVA** fino al **31/12/2019 30/06/2019**;

Si precisa inoltre che:

➤ saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del **30/04/2020**.

➤ In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:

- ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'INPS Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
- emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emessa in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
- sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.

9. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

10. Aver dimostrato, tramite il deposito di apposita dichiarazione, l'assenza di eventuali conflitti di interesse.

AVVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 15 GIUGNO 2020 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

A. Domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui **all'allegato 1**.

AVVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2020 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- B. Prospetto relativo ai rapporti R/I AC/PC CL/R riferiti alla data del **31 marzo 2020**, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2 e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente delibera, l'eventuale carenza patrimoniale dovrà essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.

- C. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2020** redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3. A tale documento dovrà essere allegata la situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.

- D. Dichiarazione di avvenuto pagamento di emolumenti, Contributi INPS, ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo – allegato 4 -riferito al solo mese di **marzo 2020** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento. Vengono fatte salve sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.

- E. Dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'allegato 5.

- F. Dichiarazioni di accordo transattivo relativo al pagamento delle mensilità di **aprile maggio e giugno 2020** sottoscritto da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'allegato 6 ovvero deposito del modello di risoluzione consensuale protocollato da LBA.

- G. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso Irpef ed Inps, a tutto il mese di **marzo 2020**. Allegato 7. Vengono fatte salve sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.

- H. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA, IRES ed IRAP** fino al **30/06/2019 31/12/2019**. Allegato 8. Vengono fatte salve sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.

- I. Lettera rilasciata dall'azionista o socio di riferimento dalla quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data del 30/06/2021. **Allegato 9.**
- J. Certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti;
- K. Dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP;
- L. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) attestante l'avvenuto adempimento ad ogni obbligazione nei confronti dell'INPS alla data del **31/03/2020**. Vengono fatte salve eventuali sospensioni degli obblighi documentali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 24 LUGLIO 2020 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- M. **Lettera rilasciata dall'azionista o socio di riferimento dalla quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'assenza di eventuali conflitti di interesse. Allegato 10.**

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 30 giugno 2020**, alla Lega riconosciuta dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **24 luglio 2020** tramite indirizzo FIP di spes-mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al campionato professionistico.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio 2020**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Entro la data del **4 agosto 2020** la Lega di Pallacanestro Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto nel Regolamento Esecutivo della Lega specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A.

Entro la data del **6 agosto 2020** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società al Campionato di Serie A entro il termine del **7 agosto 2020** fissando apposita riunione del Consiglio federale.

Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; **ed** è unicamente consentito, ad iniziativa della sola società non ammessa, **il ricorso presso IL Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4 bis e dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI al, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche", che disciplina altresì il relativo procedimento, il cui testo viene riportato in calce alla presente deliberazione¹, ai fini della sua conoscenza da parte delle società destinatarie del presente provvedimento.**

1

tema **Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche**

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è istituita, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4 bis e dell'art. 12 ter dello Statuto CONI, la Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche (di seguito Sezione sulle competizioni professionistiche), competente a decidere in via esclusiva sulle medesime controversie, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nelle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, nonché al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse.

2. La Sezione sulle competizioni professionistiche opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti.

3. Le controversie sono decise da un collegio composto dal Presidente e dai quattro componenti effettivi. In caso di assenza del Presidente o di un componente effettivo, il Presidente della sezione, tramite sorteggio, designa il componente supplente tra i cinque di cui al comma 2. In mancanza del Presidente della sezione, assume la presidenza del collegio giudicante il componente più anziano dei componenti effettivi.

4. Alla Sezione sulle competizioni professionistiche è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

5. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u1) – ii.) dello Statuto CONI. Essi durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.

6. La composizione della Sezione avviene con le modalità previste dall'art. 12 ter, comma 5, dello Statuto CONI e dal Regolamento del Registro unico dei Giudici dello sport.

7. Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano il procedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche.

Articolo 2 – Ricorso

1. Il giudizio si svolge in unico grado ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge.

2. Il giudizio è introdotto tramite ricorso avverso:

a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;

b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro;

c) i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale sulla domanda di integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro (c.d. ripescaggio);

d) i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale recanti la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro.

3. Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove.

Articolo 3 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. L'atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 3, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.

2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell'art. 2 e comunque non oltre 24 ore.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.

4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 4 – Trattazione e decisione

1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze della Sezione sulle competizioni professionistiche.

2. In ogni caso, l'udienza deve essere fissata in data successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimata ed entro sette giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.

3. La decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato. La decisione viene pubblicata entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso introduttivo.

4. Qualora la decisione non venga adottata entro il termine previsto dal precedente comma 3, il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto. In tal caso, i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente. L'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetto.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c) e d) nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche, i termini per ricorrere e per la costituzione della parte intimata e dei contro interessati, nonché le forme di pubblicità previste per i ricorsi secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della Lega riconosciuta dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

DELIBERA N.462/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.444/2020 assunta nella riunione del 5 giugno u.s., con la quale è stato preso atto dei criteri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A per il Campionato di Serie A a.s.2020/2021, come da delibera n.3 assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A del 15 maggio 2020;

considerato che l'Assemblea della Lega Basket Serie A svoltasi il 18 giugno 2020, a parziale modifica della delibera assunta nell'Assemblea del 15 maggio 2020, ha stabilito la proroga al 25 giugno 2020 del termine per il deposito dell'istanza di ammissione e permanenza alla Lega Basket Serie A per la stagione sportiva 2020/2021, come indicato con nota pervenuta dal Presidente della Lega Basket Serie A in data 19 giugno 2020;

DELIBERA

di prendere atto della proroga al 25 giugno 2020 del termine per il deposito dell'istanza di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A per la stagione sportiva 2020/2021, deliberata dall'Assemblea della Lega Basket Serie A il 18 giugno 2020, come indicato con nota pervenuta dal Presidente della Lega Basket Serie A il 19 giugno 2020.

DELIBERA N.463/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il paragrafo 1.6 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s.2020/2021, denominato “Iscrizioni a referto”, dove si precisa che “Per i Campionati di serie A2 e B maschile è possibile l’iscrizione in lista N dell’11° e del 12° atleta purché siano di categoria giovanile (nati 2001 e seguenti), abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile, e abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione.”;

considerata la comunicazione del 22 giugno 2020, con la quale la Società A.S. Luiss Roma, partecipante al Campionato di Serie B maschile a.s.2020/2021, rappresenta che in qualità di Ateneo ogni anno in fase di costruzione della squadra individua atleti che abbiano iniziato un percorso accademico cercando di garantirne, nei limiti del possibile, la naturale conclusione e che pertanto è particolarmente oneroso rispettare l’obbligo di iscrizione sopra esposto;

considerato altresì che nella medesima nota del 22 giugno 2020 la Società A.S. Luiss Roma chiede di poter iscrivere in lista gara come 11° e 12° giocatore anche gli atleti nati nel 2000, con particolare riferimento a quelli già presenti nel roster della stagione sportiva 2019/2020, garantendo pertanto la continuità didattica ad atleti che altrimenti potrebbero subire la revoca della borsa di studio; _

valutata la richiesta della Società A. S. Luiss Roma meritevole di accoglimento specificando che gli atleti nati nel 2000 iscritti in lista N come 11° e 12° atleta non concorrano alla premialità prevista per l’impiego degli atleti under;

DELIBERA

di autorizzare, per l’anno sportivo 2020/2021, la Società A. S. Luiss Roma, partecipante al Campionato di Serie B maschile la possibilità di inserire in lista elettronica come 11° e 12° atleta i nati nel 2000 e seguenti.

DELIBERA N.464/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.187/2019 e 308/2020, assunte rispettivamente in occasione delle riunioni del 25 ottobre 2019 e del 31 gennaio 2020, con cui è stato approvato il testo del nuovo Regolamento Organico della FIP ed in cui tra le altre cose è stata sostituita la figura del Dirigente Responsabile con la figura del Vicepresidente della Società;

vista la delibera n.121 della Giunta Nazionale del CONI, assunta il 14 marzo 2020, con cui è stato approvato il testo del Regolamento Organico della FIP;

vista la propria delibera n.447/2020 con cui è stato stabilito che la figura del Dirigente Responsabile verrà sostituita con la figura del Vicepresidente della Società a partire dal 1° luglio 2020;

- preso atto della necessità di modificare gli articoli 66 e 76 del Regolamento Organico riguardanti le rappresentanze delle Affiliate nelle Assemblee regionali e provinciali in cui è ancora presente la figura del Dirigente Responsabile;
- visto l'articolo 183, comma 6 del Regolamento Organico in cui è disciplinato lo scioglimento del vincolo di tesseramento degli atleti a seguito di fusione tra Società;
- considerato opportuno specificare che si svincolano automaticamente solo gli atleti soggetti a rinnovo d'autorità della Società incorporata e non anche gli atleti soggetti al rinnovo d'autorità della Società incorporante;
- preso atto della necessità di conferire mandato alla Commissione Carte federale affinché provveda a correggere tutti i riferimenti normativi del nuovo testo del Regolamento Organico;
- vista la proposta di modifica degli articoli 66, 76 e 183 del Regolamento Organico avanza dalla Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 66, 76 e 183 del Regolamento Organico, con il testo di seguito riportato:

Art.66 Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Regionali(del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Dirigente **Vicepresidente** Responsabile.

Art.76 Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Provinciale

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Dirigente **Vicepresidente** Responsabile.

Art.183 - Fusioni

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Gli atleti soggetti al vincolo tesserati per la Società fuse **incorporata** si svincolano automaticamente.
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

- di conferire mandato alla Commissione Carte federale affinché provveda a correggere tutti i riferimenti normativi del nuovo testo del Regolamento Organico.

DELIBERA N.465/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento in cui si disciplina il tesseramento conseguente al primo anno tesserabile;

vista la richiesta dell'Ufficio Tesseramento Atleti con cui chiede di apportare delle modifiche al testo dell'articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento per rendere più chiara la normativa in materia;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, con il testo di seguito riportato:

Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (del. n.334/2018 C.F. 06/04/2018)

1. Le DOA stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita a partire dal quale è consentito tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.

2. Al termine del primo anno di tesseramento di cui al comma 1 l'atleta può essere tesserato a titolo definitivo anche senza nulla osta della Società di appartenenza **ma** riconoscendo **a quest'ultima** un contributo di trasferimento ~~variabile~~ **che varia** in relazione al massimo Campionato **a cui partecipa** la Società **che preleva l'atleta** ~~partecipa previsto al comma 5 del presente articolo;~~ il contributo andrà a beneficio della Società di provenienza.

Le Società satelliti devono corrispondere questo contributo di tesseramento facendo riferimento al massimo Campionato disputato dalla Società principale **secondo il principio della differenza tra contributi previsto al comma 5 del presente articolo.**

Il tesseramento di cui trattasi dovrà essere effettuato mediante il sistema Fiponline **successivamente la scadenza dei rinnovi di autorità ma comunque** entro il termine perentorio del 31 ottobre e solo se l'atleta non è stato ancora inserito con riguardo all'anno sportivo in corso nella Lista elettronica per le gare del Campionato Giovanile di appartenenza.

Il tesseramento di un atleta deve avvenire esclusivamente tra Società partecipanti ai Campionati maschili o tra Società partecipanti ai Campionati femminili.

3. La Società che tesserava l'atleta, avvalendosi della norma di cui al precedente comma, ~~non può trasferirlo per tre anni sportivi ad altra Società, salvo i seguenti casi~~ **ad altra Società:**

1. dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento ~~unicamente~~ a favore della Società di primo tesseramento;

2. dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento ~~unicamente~~ a favore di Società appartenente a Campionato della stessa categoria o di categoria inferiore;

3. **dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento** a favore di una Società appartenente a Campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

~~Il computo degli anni viene calcolato da quando si effettua il trasferimento dell'atleta.~~

Il contributo deve essere riconosciuto per 3 anni sportivi, a partire da quando una società tesserava un atleta secondo quanto stabilito dal presente articolo.

4. La Società che tesserava l'atleta a norma degli artt.20, 22 e 23 del presente Regolamento, prelevato a sua volta da un'altra Società, che aveva ottenuto il tesseramento come previsto dal presente articolo, nella medesima stagione sportiva e/o nelle successive due stagioni, deve riconoscere l'eventuale differenza del contributo, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 lettera b), in relazione al massimo Campionato cui partecipa.
5. Una Società che sottoscriva un nuovo tesseramento con un atleta precedentemente tesserato a norma del presente articolo nelle ultime tre stagioni sportive, dovrà riconoscere un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

TABELLA A

<i>CAMPIONATO maschile</i>	Contributo
Serie A	€ 10.000,00
Serie A2	€ 8.000,00
Serie B	€ 6.500,00
Serie C gold	€ 3.000,00
Serie C silver	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali Senior e Under	€ 3.000,00
<i>CAMPIONATO femminile</i>	
Serie A1	€ 6.000,00
Serie A2	€ 5.000,00
Serie B e C	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali senior e Under	€ 3.000,00

6. Ove l'atleta non si sia tesserato nella stagione sportiva di cui al comma 1, ma in una delle successive, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

DELIBERA N.466/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta dell'Ufficio Tesseramento Atleti con cui chiede di apportare delle modifiche al testo degli articoli 1, 2, 24, 25, 26, 66, 67, 68, 101, 102, 103, 123, 124 e 125 del Regolamento Esecutivo Tesseramento al fine di adeguare la normativa alle procedure di tesseramento atleti indicate dalla FIBA e aggiornare le norme sulla base delle esigenze ravvisate dall'Ufficio nel corso dell'ultima stagione sportiva;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2020/2021, gli articoli 1, 2, 24, 25, 26, 66, 67, 68, 101, 102, 103, 123, 124 e 125 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, con il testo di seguito riportato:

Art. 1 Tesseramento federale (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere **firmato dall'atleta** e controfirmato da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano. In caso di impossibilità di firma di uno dei due genitori è necessario compilare anche il modulo federale previsto e presentare ogni altra documentazione richiesta dall'Ufficio federale competente.
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1. OMISSIS
2. L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento, **ivi compresi i rinnovi d'autorità**. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

Art. 24 Cambio di cittadinanza (del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. Un atleta tesserato come extracomunitario o comunitario **già tesserato** che acquisisce la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, può essere tesserato con la nuova cittadinanza dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la documentazione relativa alla nuova cittadinanza. **L'atleta di categoria giovanile rinnovato d'autorità, la cittadinanza potrà essere modificata nel corso della stessa stagione sportiva a patto che l'atleta non sia ancora mai stato inserito in lista gara.**
2. In caso di acquisizione della cittadinanza italiana, l'atleta deve presentare copia di un documento di identità comprovante la cittadinanza italiana. **Sono ritenuti validi come documenti comprovanti la cittadinanza italiana il passaporto o la carta di identità. Non è ritenuto valido come documento di identità comprovante la cittadinanza italiana la carta d'identità temporanea in attesa di definitivo rilascio.**
3. In caso di acquisizione della cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea l'atleta deve presentare un valido documento di riconoscimento del Paese interessato o la carta d'identità, **esclusa quella temporanea in attesa di definitivo rilascio**, di un comune italiano comprovante la nuova cittadinanza.
4. OMISSIS

Art. 25 – Tesseramento Ius soli e ius culturae (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

1. L'atleta che sia residente sul territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, può essere tesserato presentando la seguente documentazione:
 - a) Modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) Copia di un documento valido di identità; su espressa richiesta degli uffici federali competenti deve essere presentato il passaporto;
 - c) Modulo di Self – declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) Certificato di residenza storica che attesti la residenza sul territorio italiano prima del compimento del decimo anno di età.**
 - e) **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.**

2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. I minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Affiliate alla FIP senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani e presentando la seguente documentazione:
 - a) Modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) Copia di un documento valido di identità; su espressa richiesta degli Uffici federali competenti deve essere presentato il passaporto;
 - c) Modulo di Self – declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) Certificato di frequenza scolastica che attesti l'iscrizione dell'atleta da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano;**
 - e) **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.**
5. OMISSIS

Art. 26 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018 – del. n.190/2019 C.F. 25/10/2019)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Tutti gli atleti ~~Under-20~~ **di categoria giovanile**, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria. **In questo ultimo caso la modifica dello status di formazione potrà avvenire solo su richiesta della Società interessata. In assenza di richiesta la formazione italiana sarà riconosciuta automaticamente all'inizio della nuova stagione sportiva.**
5. OMISSIS
6. OMISSIS

Art. 66 Primo Tesseramento di un atleta maggiorenne (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta maggiorenne di cittadinanza extracomunitaria trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;**
 - d) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;**
 - e) copia del permesso di soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non è ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;
 - f) ogni altro documento richiesto da FIP.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

Art. 67 Primo Tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. La Società può richiedere il tesseramento per due motivi:
 1. Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:

1. Richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
2. modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;
3. Nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
4. fotocopia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
5. certificato di studio o lavoro;
6. copia del permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato, firmata dall'atleta e da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;
7. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
8. certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;
9. ~~dichiarazione di disponibilità ad eventuali convocazioni del Paese di origine~~ **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;**
10. ogni altro documento richiesto da FIBA;

b) OMISSIS

4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Art. 68 Primo Tesseramento di un atleta minorenni non provenienti da Federazione straniera (del n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali, può richiedere il primo tesseramento di un atleta minorenni di cittadinanza extracomunitaria alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale presentando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) copia del permesso di soggiorno non scaduto. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuta valida l'autocertificazione. Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;
 - d) in assenza del permesso di soggiorno è possibile presentare provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale, allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - e) modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - f) **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.**
 - g) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.
2. OMISSIS

Art. 101 Primo Tesseramento di un atleta maggiorenne (del n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un'atleta maggiorenne di cittadinanza comunitaria trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;

- b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - c)** nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale o modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.**
 - e) ogni altro documento richiesto da FIP;
- 1. OMISSIS
 - 2. OMISSIS
 - 3. OMISSIS

Art. 102 Primo Tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. La Società può richiedere il tesseramento per due motivi:
 - a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:
 - I. Richiesta in inglese di applicazione del caso speciale indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
 - II. modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - III. nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
 - IV. fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - V. certificato di studio o lavoro;
 - VI. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - ~~VII. certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;~~
 - ~~VIII. dichiarazione di disponibilità ad eventuali convocazioni del Paese di origine~~ **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;**
 - IX. ogni altro documento richiesto da FIBA;
 - b) OMISSIS
 - 1. OMISSIS
 - 2. OMISSIS
 - 3. OMISSIS
 - 4. OMISSIS

Art. 103 Primo Tesseramento di un atleta minorenni NON proveniente da Federazione straniera (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

- 1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta minorenni di cittadinanza comunitaria alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale presentando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - c)** modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.**
 - e) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.
- 1. OMISSIS
 - 2. OMISSIS
 - 3. OMISSIS

Art. 123 Primo Tesseramento di Atleti maggiorenni (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

- 1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali può richiedere il primo tesseramento di un atleta maggiorenne di cittadinanza italiana nati all'estero, trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;

- b) fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - c) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale o modulo di Self – declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.**
 - e) ogni altro documento richiesto da FIP.
- 2. OMISSIS
 - 3. OMISSIS
 - 4. OMISSIS

Art. 124 Primo Tesseramento di un atleti minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. La Società può richiedere il tesseramento per due motivi:
 - a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:
 - I. Richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
 - II. modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - III. nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modulo federale o dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata alla FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
 - IV. fotocopia leggibile del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
 - V. certificato di studio o lavoro;
 - VI. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - ~~VII.~~ certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;
 - ~~VIII.~~ ~~dichiarazione di disponibilità ad eventuali convocazioni del Paese di origine~~ **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;**
 - IX. ogni altro documento richiesto da FIBA;
 - b) OMISSIS
 - 1. OMISSIS
 - 2. OMISSIS
 - 3. OMISSIS
 - 4. OMISSIS

Art. 125 Primo Tesseramento di un atleta minorenne NON provenienti da Federazione straniera (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

- 1. La Società partecipante ai Campionati Regionali e Provinciali, può richiedere il primo tesseramento di un atleta minorenne di cittadinanza italiana nato all'estero alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;
 - c) modulo di Self – Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - d) **Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.**
 - e) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.
 - 1. OMISSIS
 - 2. OMISSIS
 - 3. OMISSIS

DELIBERA N.467/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto in particolare l'articolo 47 del Regolamento Esecutivo Gare in cui si disciplinano le procedure di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale e dei dati anagrafici dei partecipanti ad una gara;
- vista la nota della Corte Federale di Appello, del 17 gennaio 2020, che, ai sensi dell'articolo 57 comma 5 lett. a) dello Statuto federale, su richiesta della Segreteria Generale di interpretazione dell'articolo 47 Regolamento Esecutivo Gare, ritiene che gli atleti, gli allenatori, i dirigenti che, al momento delle operazioni preliminari all'inizio di una gara, siano in possesso di documento di riconoscimento non valido, possono superare tale situazione di irregolarità esibendo agli arbitri della gara stessa il documento non valido con espressa dichiarazione da parte dell'interessato, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nello stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio come previsto dall'art.45 co.3 DPR n. 445/2000;
- vista la proposta di modifica dell'articolo 47 del Regolamento Esecutivo Gare avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti con cui armonizza il testo alla pronuncia della Corte federale di Appello sopra illustrata;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2020/2021, l'articolo 47 del Regolamento Esecutivo Gare, come di seguito:

Art.47 Riconoscimento

1. Gli atleti, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara, prima del suo inizio, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici.
2. Tutti gli iscritti a referto che al momento del riconoscimento pre-gara non siano presenti, per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, con le modalità sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.
3. Gli atleti, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare agli arbitri copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell'interessato. Tale facoltà è limitata alla sola gara di Campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di partecipazione a concentramenti o a successive fasi interregionali e/o nazionali di Campionato, tale facoltà si estende a tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto, l'atleta non sarà ammesso a disputare la gara.
4. **Gli atleti, gli allenatori, i dirigenti che, al momento delle operazioni preliminari all'inizio di una gara, siano in possesso di documento di riconoscimento non valido, possono superare tale situazione di irregolarità esibendo agli arbitri della gara stessa il documento non valido con espressa dichiarazione da parte dell'interessato, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nello stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.**

DELIBERA N.468/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare in cui si disciplina tra l'altro l'impiego degli atleti nei Campionati giovanili stabilendo che le Società che partecipano ai Campionati giovanili di eccellenza maschili e ai Campionati giovanili femminili, possono iscrivere in lista

elettronica un massimo di due atleti di cittadinanza straniera. Gli atleti di cittadinanza straniera possono essere iscritti a referto nel numero massimo di due, anche per le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 partite della fase regionale di cui almeno 10 partite nello stesso Campionato giovanile;

vista la propria delibera n.440/2020, assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2020, con cui sono state licenziate le Disposizioni Organizzative Annuali Attività giovanile a.s.2020/2021;

visto in particolare il punto 30.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali Attività giovanile a.s.2020/2021 in cui si disciplina l'utilizzo degli atleti stranieri nei Campionati maschili di eccellenza prevedendo che tali atleti possono partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare del medesimo Campionato;

visto in particolare il punto 35.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali Attività giovanile a.s.2020/2021 in cui si disciplina l'utilizzo delle atlete straniere nei Campionati giovanili femminili prevedendo che tali atlete possono partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti ad un determinato numero di gare del medesimo Campionato e/o di altro Campionato;

ritenuto opportuno armonizzare la regolamentazione dell'impiego degli atleti e delle atlete di cittadinanza straniera partecipanti ai Campionati giovanili;

vista la proposta avanzata dalla Segreteria del Settore Giovanile Minibasket e Scuola con la quale modifica l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare rimandando la specifica dell'impiego degli atleti di cittadinanza straniera nei Campionati giovanili alle norme presenti nelle Disposizioni Organizzative Annuali annualmente emanate dal Consiglio federale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2020/2021, l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare, con il testo di seguito riportato:

Art.51 Utilizzo Atleti nei Campionati regionali e giovanili (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.197 CF 29/10/11 – del. n. 412 CF 13-14/04/12 - del. n.64 CF 14/07/12 - del. n.524 CF 05/06/13 - del. n.207 CF 20/01/16 - del. n.86 CF 30/09/16 - del. n.67 PF 26/06/2018)

1. OMISSIS
2. Le Società che partecipano ai Campionati giovanili di eccellenza maschili e ai Campionati giovanili femminili, possono iscrivere in lista elettronica un massimo di due atleti di cittadinanza straniera. Gli atleti di cittadinanza straniera possono essere iscritti a referto nel numero massimo di due, anche per le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica **in un numero di gare previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale** in almeno 14 partite della fase regionale di cui almeno 10 partite nello stesso Campionato giovanile.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

DELIBERA N.469/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visti in particolare gli articoli 9 e 10 del Regolamento Esecutivo del Settore professionistico in cui si disciplinano rispettivamente la formazione italiana e la figura dell'atleta giovane di serie;
- ritenuto opportuno specificare le modalità e tempistiche che verranno seguite per l'assegnazione del requisito della formazione italiana;
- considerato necessario definire chi rientra nella categoria degli atleti giovani di serie;
- vista la proposta di modifica degli articoli 9 e 10 del Regolamento Esecutivo del Settore professionistico avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2020/2021, le modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento Esecutivo del Settore professionistico, come segue:

Art. 9 Atleta di formazione italiana – 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018 – del. n.190/2019 C.F. 25/10/2019)

1. OMISSIS
2. Tutti gli atleti ~~Under-20~~ **di categoria giovanile**, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria. **In questo ultimo caso la modifica dello status di formazione potrà avvenire solo su richiesta della Società interessata. In assenza di richiesta la formazione italiana sarà riconosciuta automaticamente all'inizio della nuova stagione sportiva.**
3. OMISSIS

Art. 10 Atleti giovani di serie (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.546 C.F. 25/06/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018 – del. n.135 C.F. 28/09/2018 – del. n.315 C.F. 31/01/2020)

1. Si definiscono giovani di serie tutti gli atleti di categoria giovanile ai sensi dell'art.3 comma 3 R.E. Tess., tesserati per Affiliate appartenenti al settore professionistico che non siano già stati tesserati come professionisti **e per i quali è stato sottoscritto un tesseramento nazionale. Gli atleti tesserati regionali non sono considerati giovani di serie.**
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS

DELIBERA N.470/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto in particolare gli art. 19 "Formatore" e 23 "Tesseramento gare in forma in esclusiva" del Regolamento C.N.A.;
- preso atto della delibera n.133/2019 assunta dal Consiglio federale in data 21 settembre 2019, con la quale è stato deciso che gli allenatori tesserati nel ruolo di Capo allenatore in esclusiva a favore di una Società partecipante ad un Campionato nazionale senior maschile o femminile sono autorizzati ad allenare, previo tesseramento gare, per un solo Campionato giovanile a favore di un'altra Società, fermo restando la possibilità per gli stessi di essere tesserati gare per la Società Satellite della propria Società;
- vista altresì la richiesta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta ad inquadrare come Formatori Nazionali i Preparatori Fisici impegnati come tutor, docenti e/o supervisori nell'annuale corso Preparatore Fisico, e nei corsi per Preparatore Fisico di Base;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare con effetto immediato gli art.19 "Formatore" e 23 "Tesseramento gare in forma in esclusiva" del Regolamento C.N.A., con il testo di seguito riportato:

Art. 19 / FORMATORE

1. Il Formatore è un tesserato CNA che ha acquisito la relativa qualifica attraverso specifici percorsi formativi.
2. I Formatori si distinguono in Formatori Territoriali e Formatori Nazionali.
3. I Formatori Territoriali si distinguono in due categorie:
 - a. Formatore Territoriale di 1° livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore ed il ruolo di assistente istruttore nel corso Allenatore di Base;
 - b. Formatore Territoriale di 2° livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore e nel corso Allenatore di Base ed il ruolo di assistente istruttore nel corso Allenatore.
4. Il Formatore Nazionale può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore, Allenatore di Base ed Allenatore.
5. **Possono essere inquadrati come Formatori Nazionali anche i Preparatori Fisici impegnati in maniera continuativa come docenti, tutor e/o supervisori nel corso per Preparatore Fisico e nei corsi per Preparatore Fisico di Base.**

Art. 23 / TESSERAMENTO GARE IN FORMA «IN ESCLUSIVA»

1. Il tesseramento in favore di una società è comprovato dall'iscrizione nello statino Gare.
2. Il tesseramento in esclusiva in favore di una società partecipante ai Campionati Nazionali non consente al tesserato CNA di svolgere contemporaneamente, nel medesimo anno sportivo, attività tecnica per una società diversa, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.
3. ~~La precedente disposizione non si applica agli allenatori per le società satellite.~~

Gli allenatori tesserati nel ruolo di Capo allenatore in esclusiva a favore di una Società partecipante ad un Campionato nazionale senior maschile o femminile sono autorizzati ad allenare, previo tesseramento gare, per un solo Campionato giovanile a favore di un'altra Società, fermo restando la possibilità per gli stessi di essere tesserati gare per la Società Satellite della propria Società.

DELIBERA N.471/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*" con cui si disciplinano i Campionati federali;
- vista la delibera n.42/2020, assunta dal Consiglio federale in data 25 maggio 2020, con la quale è stato stabilito che i testi delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2020/2021 possano essere approvati anche successivamente al termine del 31 maggio previsto dell'articolo 2 del Regolamento Esecutivo Gare ma comunque entro e non oltre il prossimo 30 giugno;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2020/2021 riguardanti le norme di tesseramenti di tutti i Campionati federali;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2020/2021, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Basket Serie A;
- ritenuto il testo proposto meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali del Settore professionistico a.s. 2020/2021, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.472/2020

Il Consiglio federale

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera del Consiglio federale n.370/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERGAMINI TOMMASO/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.68);
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia BERGAMINI TOMMASO/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.68).

DELIBERA N.473/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.388/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAPICCHIONI MANUEL/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.68);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CAPICCHIONI MANUEL/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.68).

DELIBERA N.474/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.373/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PATERNOSTER ANTONIO/BASKET LECCO SRL (prat.49);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PATERNOSTER ANTONIO/BASKET LECCO SRL.

DELIBERA N.475/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.382/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIULIANI PAOLO/ROSETO SHARKS SRL (prat.63);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia GIULIANI PAOLO/ROSETO SHARKS SRL (prat.63).

DELIBERA N.476/2020

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.383/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura HONEY SPORT CITY/ROSETO SHARKS SRL (prat.54);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia HONEY SPORT CITY/ROSETO SHARKS SRL (prat.54).

DELIBERA N.477/2020

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.392/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura HONEY SPORT CITY/ROSETO SHARKS SRL (prat.102);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia HONEY SPORT CITY/ROSETO SHARKS SRL (prat.102).

DELIBERA N.478/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera del Consiglio federale n.393/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO DI TRANI SIMONE/ROSETO SHARKS SRL (prat.93);
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ARTONI RICCARDO DI TRANI SIMONE/ROSETO SHARKS SRL (prat.93).

DELIBERA N.479/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera del Consiglio federale n.394/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RASENI MASSIMO/EUROBASKET ROMA (prat.85);
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia RASENI MASSIMO/EUROBASKET ROMA (prat.85).

DELIBERA N.480/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera del Consiglio federale n.394/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO ALDI MASSIMO/EUROBASKET ROMA (prat.97);
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ARTONI RICCARDO ALDI MASSIMO/EUROBASKET ROMA (prat.97).

DELIBERA N.481/2020

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.394/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL. PIACENTINA SSDARL (cod. FIP 029771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ROBERTO MAGGIO/PALL.PIACENTINA SSDARL (prat.86);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società PALL.PIACENTINA SSDARL (prat.86) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ROBERTO MAGGIO/PALL.PIACENTINA SSDARL (prat.86).

DELIBERA N.482/2020

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.394/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI (cod. FIP 001427) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PEDERZINI RICCARDO/AURORA BASKET JESI (prat.79);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI (cod. FIP 001427) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PEDERZINI RICCARDO/AURORA BASKET JESI (prat.79).

DELIBERA N.483/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.394/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SRL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GREGIS MATTEO ANTONIO /TIGER CESENA SRL(prat.104);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SRL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia GREGIS MATTEO ANTONIO /TIGER CESENA SRL (prat.104).

DELIBERA N.484/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura INGROSSO TOMMASO/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.n.83 2019/20);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia INGROSSO TOMMASO /A.COSTA IMOLA BASKET (prat.n.83 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.485/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FULTZ ROBERT/A.COSTA IMOLA BASKET (prat.n.107 2019/20);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FULTZ ROBERT /A.COSTA IMOLA BASKET (prat.n.107 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.486/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società IL GLOBO SRL (cod. FIP 036334) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VOZZA CLAUDIO/IL GLOBO SRL (prat.n.126 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società IL GLOBO SRL (cod. FIP 036334) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VOZZA CLAUDIO/IL GLOBO SRL (prat.n.126 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.487/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società SPORTING CLUB JUVE CASERTA (cod. FIP 051825) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura STANIC NICOLAS MANUEL / SPORTING CLUB JUVECASERTA (prat.n.92 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società SPORTING CLUB JUVECASERTA (cod. FIP 051825) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia STANIC NICOLAS MANUEL/SPORTING CLUB JUVECASERTA (prat.n.126 2019/20).

2. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4. Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.488/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società SPORTING CLUB JUVE CASERTA (cod. FIP 051825) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/SPORTING CLUB JUVECASERTA (prat.n.120 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotte per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società SPORTING CLUB JUVECASERTA (cod. FIP 051825) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PERAZZETTI MARCELLO/SPORTING CLUB JUVECASERTA (prat.n.120 2019/20).

2. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4. Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.489/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PATERNOSTER ANTONIO/ BASKET LECCO SRL (prat.n.123 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PATERNOSTER ANTONIO/BASKET LECCO SRL (prat.n.123 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.490/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società A.DIL SCUOLA BASKET VIOLA (cod. FIP 047425) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TRIPODI GIOVANNI/A.DIL.SCUOLA BASKET VIOLA (prat.n.117 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società A.DIL SCUOLA BASKET VIOLA (cod. FIP 047425) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TRIPODI GIOVANNI/A.DIL.SCUOLA BASKET VIOLA (prat.n.1172019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.491/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD ANGRI PALL. (cod. FIP 051303) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZENELLI FRANCI/ASD ANGRI PALL. (prat.n.109 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1 di dichiarare lo stato di morosità della società ASD ANGRI PALL.(cod.FIP 051303) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZENELLI FRANCI (prat.n.109 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.492/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LOSCHI FEDERICO/EUROBASKET ROMA (prat.n.108 2019/20);

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1.di dichiarare lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LOSCHI FEDERICO/EUROBASKET ROMA (prat.n.108 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.493/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SCOTTI MARIO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.111 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1.di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SCOTTI MARIO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.111 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.494/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OLIVA FRANCESCO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.113 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1.di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia OLIVA FRANCESCO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.113 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4. Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.495/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.1142019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotte per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1. di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZIVANOVIC NEMANJA/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.114 2019/20).

2. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4. Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.496/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALDI MASSIMILIANO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.115 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotte per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1.di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALDI MASSIMILIANO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.115 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.497/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RASENI MASSIMO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.116 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotte per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1.di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia controversia RASENI MASSIMIO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.116 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.498/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.125 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotto per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1.di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia controversia SBEZZI RICCARDO/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.125 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021, conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.499/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MOUAHA ARISTIDE/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.127 2019/20)

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

tenuto conto che i termini previsti dalla norma citata devono essere eccezionalmente rimodulati per aderire alle disposizioni derogatorie introdotte per la stagione sportiva 2020/2021 in conseguenza della situazione emergenziale imposta dalla pandemia di COVID 19;

DELIBERA

Anche in deroga ai termini indicati dall'art.174 del R.O richiamato in premessa:

1.di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO SHARKS SRL (cod. FIP 051944) fissando il termine del 29.07.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MOUAHA ARISTIDE/ROSETO SHARKS SRL (prat.n.127 2019/20).

2.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

3.In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021 conseguirà altresì l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

4.Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.500/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il paragrafo 1.1.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Campionati Regionali a.s. 2020/2021, denominato "Iscrizioni a referto", dove si specifica che *"Nelle regioni in cui è prevista l'iscrizione a referto di 12 atleti, l'obbligo passa da due a quattro purché l'11° e il 12° atleta siano di categoria giovanile (nati 2001 e seguenti)";*

considerata la comunicazione, datata 25 giugno 2020, con la quale il Comitato Regionale Emilia-Romagna ha richiesto la possibilità di iscrivere a referto nel Campionato di Serie D *l'11° e il 12° atleta nato nel 2000 e seguenti anziché nel 2001 e seguenti ; _____*

visto che il Campionato Regionale di Serie D Maschile non prevede fasi di natura interregionale, rimanendo pertanto all'interno della regione che lo organizza e gestisce;

valutata la richiesta del Comitato Regionale Emilia-Romagna meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Emilia-Romagna per il Campionato di Serie D maschile, a.s. 2020/2021, ad iscrivere a referto in qualità di *11° e 12° atleta i nati nel 2000 e seguenti.*

°

DELIBERA N.501/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- vista la nota avanzata dal Comitato Regionale Lombardia con cui chiede di autorizzare l'omologazione ed il conseguente utilizzo dei campi con misure 26 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza (26x15) e 27 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza (27x15), che mantengano la fascia di rispetto nella larghezza standard di 2 metri, per lo svolgimento di gare di Campionato provinciali e regionali in cui non sia espressamente previsto l'utilizzo di un campo con misure 28x15;
- visti gli articoli 19 e 20 del Regolamento Esecutivo Gare in cui si disciplinano gli impianti di gioco e le procedure di omologazione degli stessi impianti;
- visto il Regolamento relativo all'impiantistica in cui si pratica il gioco della pallacanestro;
- visti il punto 3.1.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali Regionali a.s.2020/2021 ed il punto 11 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s.2020/2021;
- preso atto della carenza di impianti in cui svolgere la pratica della pallacanestro e che l'accoglimento della presente richiesta garantirebbe la possibilità di utilizzare un numero maggiore di campi in cui svolgere le gare di Campionati per cui le normative federali non prevedano espressamente le misure standard 28x15;
- acquisito il parere favorevole della Rappresentante della Consulta;
- ritenuta la proposta avanzata dal Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento ed estensibile a tutti i campi sull'intero territorio nazionale che presentino le medesime caratteristiche;

DELIBERA

di autorizzare l'utilizzo di campi con misure 26 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza (26x15) e 27 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza (27x15), che mantengano la fascia di rispetto nella larghezza standard di 2 metri, per lo svolgimento di gare di Campionati regionali e provinciali in cui non sia espressamente previsto l'utilizzo di un campo con misure 28x15; resterà in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzo in gare interregionali di qualsiasi tipo.

DELIBERA N.502/2020

Il Consiglio Federale,

- visti lo statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Paragrafo 1.3.1.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s. 2020/2021, dove a pag. 14 si specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all'obbligo di presentazione della fidejussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2 a.s. 2020/2021 e che nello specifico recita
"*omissis*"
• c. Euro 120.000,00 euro per le società riposizionate e/o neopromosse che nel periodo 2017/2020 hanno avuto notifiche di lodi o esecutività o non hanno provveduto al deposito entro il termine perentorio del 31/07/2020 dell'eventuale accordo transattivo (*omissis*)";
- considerata la delibera n. 44 P.F. n. 28 del 25 maggio 2020 con la quale si definiscono i parametri di ammissione al Campionato maschile di Serie A2 a.s. 2020/2021 e che in deliberato recita quanto segue:
(omissis)
c. Euro 120.000,00 euro per le società:
o Retrocesse, **riposizionamenti** o che nel periodo 2017/2020 hanno avuto notifiche di lodi o esecutività.

considerato come il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali - Dilettanti non sia conforme a quanto presente nel deliberato della delibera n. 44 P.F. n. 28 del 25 maggio 2020;

ritenuto di dover provvedere alla rettifica di tale difformità;

DELIBERA

Di modificare il Paragrafo 1.3.1.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s. 2020/2021, dove a pag. 14 si specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all’obbligo di presentazione della fidejussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2 a.s. 2020/2021, come di seguito riportato:

(omissis)

c. Euro 120.000,00 euro per le società:

*o Retrocesse, **riposizionamenti** o che nel periodo 2017/2020 hanno avuto notifiche di lodi o esecutività.*

DELIBERA N.503/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerata la delibera n.44/2020 assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020 e ratificata con propria delibera n. 412/2020 in occasione della riunione del 6 giugno 2020, con la quale si definiscono i parametri di ammissione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021 ed in cui si specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all’obbligo di presentazione della fidejussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021;

vista la comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 24 giugno 2020, con la quale comunica una correzione alle modalità di presentazione delle fidejussioni da parte delle Società che intendono partecipare al Campionato di Serie A2 a.s.2020/2021;

acquisito il parere favorevole del Consigliere in rappresentanza delle Società partecipanti ai Campionati nazionali maschili dilettantistici;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare la delibera n.44/2020 assunta dal Presidente federale il 25 maggio 2020 e ratificata con propria delibera n. 412/2020 in occasione della riunione del 6 giugno 2020, con la quale si definiscono i parametri di ammissione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021 limitatamente alla parte in cui si specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all’obbligo di presentazione della fidejussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2020/2021, come di seguito riportato

PARTE PRIMA

Per essere iscritte al Campionato di Serie A2 a.s.2020/2021 le Società devono:

AVVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1.** aver inviato domanda di ammissione al Campionato di A2;
- 2.** avere al **31 marzo 2020** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,5**;

3. aver adempiuto fino al **31 marzo 2020 competenza (compresa scadenza pagamento contrattuale fino al 15/04/2020)** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati. Con riferimento a tale si punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati gli eventuali lodi resi esecutivi alla data del **30/06/2020** ed emessi sia dagli Organi Giudicanti attivi presso la FIP sia dal tribunale internazionale della FIBA – BAT e riferiti ad obbligazioni maturate per competenza alla data del 31/03/2020;
4. aver sottoscritto e depositato gli eventuali accordi transattivi con i propri tesserati relativamente alle mensilità di **aprile, maggio e giugno 2020**;
5. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Commissione Vertenze Arbitrali a favore delle Società affiliate alla FIP, nonché al pagamento della prima rata dell'a.s.2020/2021 entro il termine perentorio del **31/07/2020**;
6. aver depositato in originale, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 7 settembre 2020**, di idonea Fideiussione Bancaria avente una scadenza non anteriore al 30/06/2021 per un importo di:
 - a) Euro 100.000,00 euro società neopromosse (ripescate) se nel periodo 2017/2020 non hanno avuto notifiche di lodi o esecutività;
 - b) Euro 75.000,00 per le società che nel periodo 2017/2020 non hanno avuto notifiche di lodi o esecutività;
 - c) Euro 120.000,00 euro per le società riposizionate o per tutte la altre che nel periodo 2017/2020 hanno avuto notifiche di lodi o esecutività o che non hanno provveduto al deposito entro il termine perentorio del 31/07/2020 dell'eventuale accordo transattivo.In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società possono effettuare idoneo deposito cauzionale infruttifero in favore della LNP, per un importo pari alle somme innanzi indicate, da bonificarsi a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP. L'attestazione del bonifico bancario, contenente obbligatoriamente il codice identificativo CRO o TRN, verrà ritenuto valido solo nel caso che lo stesso sia stato effettuato da un conto corrente intestato alla Società che richiede l'ammissione al Campionato di A2, abbia valuta **7 settembre 2020** e che sia fatto pervenire perentoriamente entro il termine delle ore 12 dello stesso giorno.
7. avere la disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa con capienza minima di 2000 posti a sedere.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 15 GIUGNO 2020 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A.** Domanda di ammissione al Campionato di Serie A2 compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all' allegato 1.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2020 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- B.** Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento riferito alla data del **31 marzo 2020**, redatto secondo lo schema di cui all' allegato 2 e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 2 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata **mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:**

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;

- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società.** Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C.C.

La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata al punto 2 anche inviando, entro il termine del **30/06/2020**, un parametro R/I riferito ad un periodo successivo al **31/03/2020** che dimostri il rispetto del coefficiente di **1,5**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dell'indebitamento; viceversa i ricavi utilizzati ai fini del calcolo dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato.

C. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2020** redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 3.**

D. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, a tutto il mese di **marzo 2020 (compresa scadenza contrattuale fino al 15/04/2020).** **Allegato 4.**

E. Dichiarazioni di accordo transattivo relativo al pagamento delle mensilità di **aprile maggio e giugno 2020** sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'**allegato 5.**

In caso di mancato deposito degli accordi transattivi entro il termine perentorio del **31 luglio 2020** la Società potrà sanare l'eventuale omissione depositando una fidejussione presso la Lega Nazionale Pallacanestro così come indicata alla lettera c del punto 6 della presente delibera (Euro 120.000,00) entro il termine del **07/09/2020** previsto nelle DOA.

F. Dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 6.**

G. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti non anteriore a 3 mesi.

H. Dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo idoneo che ne attesti la disponibilità in favore della Società per la stagione sportiva **2020/2021.**

I. Verbale di agibilità dell'impianto di cui al precedente punto H in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti, che deve riportare indicata la capienza (posti a sedere).

J. Dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.

K. Lettera rilasciata dall'azionista o socio di riferimento dalla quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data del 30/06/2021. **Allegato 07**

AVVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 07 SETTEMBRE 2020 ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, E PER CONOSCENZA ALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

L. Fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, dell'importo di:

- a. Euro 100.000,00 euro società neopromosse (ripescate) se nel periodo 2017/2020 non hanno avuto notifiche di lodi o esecutività;
- b. Euro 75.000,00 per le società che nel periodo 2017/2020 non hanno avuto notifiche di lodi o esecutività;
- c. Euro 120.000,00 euro per le società riposizionate o per tutte le altre che nel periodo 2017/2020 hanno avuto notifiche di lodi o esecutività o che non hanno provveduto al deposito entro il termine perentorio del 31/07/2020 dell'eventuale accordo transattivo.

rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo lo schema di cui **all'allegato 6**. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente valuta **07 settembre 2020**. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale contenente l'identificativo CRO o TRN dovrà essere depositato entro **il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 07 Settembre 2020** presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro.

Si precisa che non saranno accettati in alcun caso assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.

La LNP verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi cauzionali alle disposizioni di cui sopra, ed invierà alla FIP entro le ore 12 del 08 settembre 2019 l'elenco delle Società non in regola con la presentazione della Fideiussione e la FIP provvederà ad escluderle dal campionato A2.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ad altri campionati dilettantistici inferiori, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato nazionale dilettanti di Serie **A2** maschile sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 30 giugno 2020**, alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro la documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Se già appartenenti ai campionati nazionali dilettantistici maschili e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 20 luglio 2020**, alla FIP e alla Lega Nazionali Pallacanestro la perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 C.C., predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2500 e segg. C.C., dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla FIP, lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla FIP e una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti delle Società di Serie **A2** maschile e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **24 luglio 2020** tramite email federale ovvero fax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio 2020**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Con riferimento alle Società aventi diritto, entro la data del **08 settembre 2020** la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo email, l'elenco delle Società che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Entro la data del **6 agosto 2020** la Comtec comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto alle condizioni indicate ai punti 1,2,3,4,5 e 7 della presente delibera.

La FIP viste le eventuali comunicazioni della Lega Nazionale Pallacanestro riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a suo carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Comtec, provvederà all'iscrizione delle Società al Campionato di Serie A2 entro il termine del **7 agosto 2020** fissando apposita riunione del Consiglio federale. In tale sede potrà essere conferita espressa delega al Presidente federale di escludere successivamente alla delibera di ammissione, quelle Società che a seguito di accertamento si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa non veritiera e/o mendace.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

E' possibile ricorrere avverso il provvedimento di esclusione secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti federali.

DELIBERA N.504/2020

Il Consiglio Federale,

- visti lo statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Paragrafo 1.1.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Campionati Regionali a.s. 2020/2021, dove si indicano le regole relative all'iscrizione a referto degli atleti "over" nel Campionato di serie C Silver;
- verificato che tale obbligo non risulta, allo stato attuale, essere previsto;
- ritenuto opportuno di delegare ai singoli Comitati Regionali la regolamentazione del limite di atleti over iscritti a referto per il Campionato di Serie C Silver a.s. 2020/2021;

DELIBERA

Di modificare il Paragrafo 1.1.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Campionati Regionali a.s. 2020/2021, dove si indicano le regole relative all'iscrizione a referto, sostituendo tra i limiti over previsti per il Campionato di Serie C Silver la dicitura "*Nessun obbligo*" con la dicitura "*a cura C.R.*"

DELIBERA N.505/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 31/2020 assunta dal Presidente federale il 26 marzo 2020, con cui è stato preso il provvedimento di conclusione della stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali FIP;
- vista la delibera n. 33/2020 assunta dal Presidente federale il 2 aprile 2020, con cui è stato preso il provvedimento di conclusione del Campionato di Serie B maschile per la stagione sportiva 2019/2020;
- vista la delibera n. 34/2020 assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2020, con cui è stato preso il provvedimento di conclusione del Campionato di Serie A1 femminile e del Campionato di Serie A2 femminile per la stagione sportiva 2019/2020;

- vista la delibera n. 37/2020 assunta dal Presidente federale il 7 aprile 2020, con cui è stato preso il provvedimento di conclusione del Campionato di Serie A2 maschile per la stagione sportiva 2019/2020;
- preso atto che i provvedimenti di cui sopra hanno stabilito, inoltre, la cancellazione di tutte le promozioni e retrocessioni previste dalle relative formule di campionato;
- considerato che l'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare "Classificazione delle riserve per i Campionati non professionistici" non può essere integralmente applicato a causa del blocco preventivo dei Campionati, determinato dall'emergenza pandemica da COVID-19 ancora in atto nel nostro Paese e, più in generale, nell'intera comunità mondiale;
- ravvisata pertanto la necessità di integrare l'articolo 9 del R.E Gare per la stagione sportiva 2020/2021;

DELIBERA

di provvedere all'integrazione dell'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare "Classificazione delle riserve per i Campionati non professionistici" per la stagione sportiva 2020/2021 come di seguito riportato:

- **per il Campionato di Serie A2 maschile e A1 Femminile** le squadre riserva verranno classificate in base alla classifica finale determinatasi al termine della s.s. 2019/2020, precisando che, a parità di posizione in classifica, la precedenza verrà attribuita alla Società geograficamente più vicina alla Società rinunciataria, utilizzando il percorso consigliato dalla piattaforma "via Michelin".
- **per il Campionato di serie B Maschile e A2 Femminile** le squadre riserva verranno classificate in base alla classifica finale rispettivamente di Serie C Gold (C Silver per i Comitati regionali Sardegna e Sicilia) e B Femminile, stabilita dai Comitati Regionali al termine della s.s. 2019/2020, considerando tre fasce di merito (le prime classificate, le seconde classificate e tutte le altre partecipanti al rispettivo Campionato nella s.s.2019/2020) e precisando che, a parità di posizione in classifica, la precedenza verrà attribuita alla Società geograficamente più vicina alla Società rinunciataria, utilizzando il percorso consigliato dalla piattaforma "via Michelin".
- **per i Campionati ad organizzazione regionale**, salvo diverse disposizioni del Comitato Regionale, le squadre riserva verranno classificate in base alla classifica finale determinatasi al termine della s.s. 2019/2020, precisando che, a parità di posizione in classifica, la precedenza verrà attribuita alla Società geograficamente più vicina alla Società rinunciataria, utilizzando il percorso consigliato dalla piattaforma "via Michelin".

DELIBERA N.506/2020

Il Consiglio Federale,

- visti lo statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s. 2020/2021, dove si specificano le date e le formule dei Campionati Nazionali;
- considerata la lettera ricevuta dalla Lega Basket Femminile in data 23 giugno 2020, in cui la stessa propone le date di inizio e fine e la formula del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2020/2021, specificando che le proposte varranno *"nel caso in cui la serie A1 Femminile si dovesse disputare a 16 squadre con relative date. In caso di inizio ritardato o di sospensione temporanea del Campionato, dopo la pubblicazione del calendario ufficiale, prima verranno disputate le gare programmate, poi, se possibile, le gare da recuperare."*

Le gare della Fase Regolare non disputate entro il 18 aprile 2021, per le ragioni sopra dette, saranno annullate e la Classifica Finale valida per l'ammissione ai Play Off e Play Out verrà redatta in base al criterio di quoziente tra vittorie e gare disputate."

considerato

che nella lettera sopra riportata la Lega Basket Femminile propone altresì i regolamenti della Coppa Italia 2020 di Serie A2 Femminile e della Supercoppa 2020 di Serie A1 Femminile;

ritenute le proposte della Lega Basket Femminile meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

Di integrare il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s. 2020/2021 con quanto di seguito riportato:

SERIE A1 FEMMINILE

FASE REGOLARE (Regular Season)

Data inizio: 4 ottobre 2020

Data termine: 18 aprile 2021

PLAY – OFF

Data 3° turno finale: 16 maggio 2021

COPPA ITALIA

<i>Sab</i>	<i>6 marzo</i>	<i>2021</i>
<i>Dom</i>	<i>7 marzo</i>	<i>2021</i>

SUPERCOPPA

<i>Ven</i>	<i>25 settembre</i>	<i>2020</i>
<i>Sab</i>	<i>26 settembre</i>	<i>2020</i>
<i>Dom</i>	<i>27 settembre</i>	<i>2020</i>

Dopo la pubblicazione del calendario ufficiale del Campionato , in caso di inizio ritardato o di sospensione temporanea del Campionato, prima verranno disputate le gare programmate, poi, se possibile, le gare da recuperare.

Le gare della Fase Regolare non disputate entro il 18 aprile 2021, per le ragioni sopra dette, saranno annullate e la Classifica Finale valida per l'ammissione ai Play Off e Play Out verrà redatta in base al criterio di quoziente tra vittorie e gare disputate.

Formule di Svolgimento

Campionato A1 Femminile

Squadre ammesse a.s. 2020/2021

n. 16 squadre aventi diritto in base ai risultati della a.s. 2019/2020 ed ammesse;

Fase Regolare (Regular Season)

Girone all'italiana di 16 squadre con gare di A/R con la particolarità che, qualora la prima giornata stabilita in calendario sia disputata in campo unico per tutte le squadre, la partita di ritorno sarà disputata nel campo della perdente (fatta eccezione per la squadra che disputa la gara della prima giornata sul proprio campo di gioco). Sono ammesse ai Play Off Scudetto le prime 8 squadre classificate, dal 1° al 8° posto al termine della Fase Regolare (Regular Season).

Dopo la pubblicazione del calendario ufficiale del Campionato , in caso di inizio ritardato o di sospensione temporanea del Campionato, prima verranno disputate le gare programmate, poi, se possibile, le gare da recuperare.

Le gare della Fase Regolare non disputate entro il 18 aprile 2021, per le ragioni sopra dette, saranno annullate e la Classifica Finale valida per l'ammissione ai Play Off e Play Out verrà redatta in base al criterio di quoziente tra vittorie e gare disputate.

Fase Finale

Play Off Scudetto

Sono ammesse ai Play Off Scudetto le prime 8 squadre classificate, dal 1° al 8° posto al termine della Fase Regolare (Regular Season) e si affronteranno in:

- **QUARTI DI FINALE**
al meglio delle due partite con il seguente accoppiamento:

- ❖ gruppo 1
1° classificata c/ 8° classificata
- ❖ gruppo 2
2° classificata c/ 7° classificata
- ❖ gruppo 3
3° classificata c/ 6° classificata
- ❖ gruppo 4
4° classificata c/ 5° classificata

La sequenza delle gare sarà : Fuori - Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase Regolare (Regular Season).

Le squadre che al termine delle due gare complessivamente avranno realizzato più punti saranno ammesse alle Semifinali. Pareggio consentito nella prima gara.

- **SEMIFINALI**
al meglio delle tre partite fra le vincenti i quarti di finale secondo il seguente accoppiamento:

- ❖ gruppo 5
vincente gruppo 1 c/ vincente gruppo 4
- ❖ gruppo 6
vincente gruppo 2 c/ vincente gruppo 3

La sequenza delle gare sarà : Casa – Fuori - Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase Regolare (Regular Season)

- **FINALE SCUDETTO**
al meglio delle tre partite fra le due squadre vincenti le semifinali. La sequenza delle gare sarà : Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase Regolare (Regular Season).

Alla squadra che vincerà due gare su tre verrà assegnato il titolo di **Campione d'Italia 2020/2021**.

Le squadre classificate al 9°-10° e 11° posto : saranno automaticamente salve.

Play-Out/Retrocessione

- Al termine della Regular Season retrocederà direttamente in Serie A2 la squadra classificatasi al 16° posto.
- Le squadre classificate dal 12° al 15° posto al termine della Fase Regolare parteciperanno ai Play-Out e si affronteranno al meglio delle tre partite con il seguente accoppiamento:
 - ❖ gara A : 12° classificata vs 15° classificata
 - ❖ gara B : 13° classificata vs 14° classificata
 - ❖ gara C : perdente gara A vs perdente gara B

La sequenza delle gare sarà: Casa – Fuori - Casa.

La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

La squadra perdente gara C retrocederà anch'essa in Serie A2 a s. 2021/2022.

Ammissione alla Serie A1 a.s. 2021/2022

N. 16 squadre:

- 8 squadre che hanno preso parte ai play off dell'A1 a.s. 2020/2021;
- 2 squadra promossa direttamente dall'A2/F a.s. 2020/2021;
- 3 squadre classificate dal 9° al 11° posto della Fase Regolare a.s. 2020/2021;
- 3 squadre vincenti i play out dell'A1 a.s. 2020/2021.

Retrocessione al Campionato di Serie A2 2021/2022

- 1 squadra ultima classificata a.s. 2020/2021
- 1 squadra perdente i play-out a.s. 2020/2021.

COPPA ITALIANA 2020 Serie A2 Femminile

"Final Eight A2F" :

Squadre ammesse: le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ogni Girone, al termine del girone di andata del Campionato Italiano Femminile di Serie A2 stagione sportiva 2019/2020 che si siano regolarmente iscritte al Campionato Italiano Femminile di Serie A2 stagione sportiva 2020/2021

Campo da gioco: sede indicata dalla Legabasket Femminile

Formula: gare ad eliminazione diretta secondo il seguente schema

Quarti: gara 1 1° classificata Gir. A – 4° classificata Gir. B
gara 2 2° classificata Gir. A – 3° classificata Gir. B
gara 3 1° classificata Gir. B - 4° classificata Gir. A
gara 4 2° classificata Gir. B - 3° classificata Gir. A

Semifinale: gara 5 vincente gara 1 – vincente gara 4
gara 6 vincente gara 3 – vincente gara 2

Finale: vincente gara 5 – vincente gara 6

Periodo: 25-26-27 settembre 2020

Manifestazione gestita dalla Legabasket secondo apposito regolamento

SUPERCOPPA 2020 Serie A1 Femminile

"Final Eight" :

Squadre ammesse:

gruppo A

Le prime 4 squadre della classifica finale del Campionato Italiano di Serie A1 femminile a.s. 2019/2020 pubblicata da FIP in base al quoziente Vittorie/Gare Disputate che si siano regolarmente iscritte al Campionato Italiano Femminile di Serie A1 stagione sportiva 2020/2021.

gruppo B

Le prime 4 squadre della classifica al termine del girone di andata del Campionato Italiano di Serie A1 femminile a.s. 2019/2020 classificatesi per la Coppa Italia 2020 che si siano regolarmente iscritte al Campionato Italiano Femminile di Serie A2 stagione sportiva 2020/2021.

Formula

Le squadre si affronteranno secondo il seguente ordine:

Quarti: gara 1 1° class. gruppo A – 4° class. gruppo B
gara 2 2° class. gruppo A – 3° class. gruppo B

gara 3 1° class. gruppo B - 4° class. gruppo A

gara 4 2° class. gruppo B - 3° class. gruppo A

Semifinale: gara 5 vincente gara 1 – vincente gara 4

gara 6 vincente gara 3 – vincente gara 2

Finale: vincente gara 5 – vincente gara 6

Campo da gioco: sede indicata dalla Legabasket Femminile

Periodo: 25-26-27 settembre 2020

Manifestazione gestita dalla Legabasket Femminile secondo apposito regolamento

DELIBERA N.507/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.360/2020, assunta in occasione della riunione del 7 maggio 2020, in cui è previsto, tra l'altro, di rinviare ad una successiva riunione consiliare la fissazione delle date entro le quali le Società partecipanti a campionati seniores ad organizzazione territoriale possano esprimere i propri desiderata rispetto al campionato cui intendono prendere parte per la stagione sportiva 2020/2021 potendosi riposizionare in campionati inferiori;

considerata la nota del Coordinatore del Settore Agonistico con cui propone, in accordo con la Rappresentante della Consulta dei Presidenti Regionali, di fissare al 5 agosto 2020 il termine entro il quale le Società partecipanti ai campionati senior regionali maschili e femminili possano esprimere i propri desiderata di riposizionamento e che le Società che dovessero richiedere il riposizionamento avranno il diritto di priorità rispetto alle altre Società classificate come "riserve" e che nei confronti delle Società che avranno richiesto il riposizionamento in campionati inferiori non saranno applicate sanzioni accessorie;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di fissare al 5 agosto 2020 il termine entro il quale le Società partecipanti ai Campionati senior regionali maschili e femminili possano esprimere i propri desiderata rispetto al Campionato cui intendono prendere parte per la stagione sportiva 2020/2021 chiedendo il riposizionamento in campionati inferiori.

Di precisare che le Società che dovessero richiedere il riposizionamento avranno il diritto di priorità rispetto alle altre Società classificate come "riserve".

Di ribadire che non saranno applicate sanzioni accessorie nei confronti delle Società partecipanti ai Campionati senior regionali maschili e femminili che dovessero richiedere il riposizionamento in campionati inferiori.

DELIBERA N.508/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il Paragrafo 1.1.1.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Campionati Regionali a.s.2020/2021, in cui è previsto che gli atleti nati negli anni 2006, 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali;

considerato che il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti e delle Disposizioni Organizzative Annuali – Attività Giovanile a.s.2020/2021 preveda al contrario e correttamente che gli atleti nati nel 2006 possano partecipare anche ai Campionati Senior Nazionali e Regionali;

considerata la necessità di correggere l'errore materiale riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali – Campionati Regionali a.s.2020/2021, adeguandone pertanto il testo a quello delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti e delle Disposizioni Organizzative Annuali – Attività Giovanile a.s.2020/2021 e prevedendo esplicitamente che gli atleti nati nel 2006 possano partecipare anche ai Campionati Senior Nazionali e Regionali;

DELIBERA

di modificare il Paragrafo 1.1.1.5 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Campionati Regionali a.s.2020/2021, come di seguito riportato: *"Gli atleti nati negli anni 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali"*.

DELIBERA N.509/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto la proposta di testo delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2020-21, avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket;

considerato che, le Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2020/2021 regolamentano l'ordinamento e l'organizzazione del Settore, delle competizioni dei trofei Minibasket e le competenze organizzative, disciplinari del minibasket;

ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2020/2021, per permettere alle Società sportive e a tutte le componenti federali interessate di avere contezza delle modifiche e degli adeguamenti intervenuti utili per una efficace programmazione delle attività per l'anno sportivo in corso;

esaminate le proposte presentate dal Consiglio direttivo, in collaborazione con il Responsabile del Settore e del Tecnico federale;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket a.s. 2020/2021, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.510/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto la proposta di testo delle Norme Organizzative Generali e Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2020-21, avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket;
- considerato che le Norme Organizzative Generali e Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2020/2021 regolamentano le categorie e le annate di tesseramento ed il regolamento di gioco del Minibasket;
- ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione delle Norme Organizzative Generali e Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2020/2021, per permettere alle Società sportive e a tutte le componenti federali interessate di avere contezza delle modifiche e degli adeguamenti intervenuti utili per una efficace programmazione delle attività per l'anno sportivo in corso;
- esaminate le proposte presentate dal Consiglio direttivo, in collaborazione con il Responsabile del Settore e del Tecnico federale;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo delle Norme Organizzative e Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2020/2021, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.511/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che la Federazione si propone di sviluppare progetti di interesse generali di supporto al movimento della pallacanestro italiana;
- considerato altresì che la FIBA ha indetto una procedura per la realizzazione di progetti di reclutamento di atleti Under 13;
- visto altresì che, a seguito della suddetta procedura, il Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel mese di maggio, ha presentato un Progetto denominato "Got To Keep On", con il fine di creare nuove Società, rilanciare il movimento minibasket e reclutare un maggior numero di bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, nelle regioni Basilicata e Trentino Alto Adige;
- considerato che, nel caso in cui la proposta del Progetto fosse approvata e finanziata dalla FIBA, metà degli oneri del Progetto proposto - tra i quali a titolo esemplificativo si citano i costi di gestione degli impianti, le diarie degli istruttori che parteciperanno al Progetto - saranno sostenute attraverso i fondi del finanziamento FIBA;
- considerato infine, che le modalità ed i termini del rimborso ai tecnici della FIP saranno definiti e formalizzati solo dopo l'eventuale approvazione e finanziamento del progetto da parte della FIBA con contestuale indicazione dell'ammontare del finanziamento;
- valutata positivamente la proposta del Progetto "Got To Keep On", perché coerente con i fini istituzionali di FIP;

DELIBERA

di approvare il progetto "Got To Keep On", presentato alla FIBA nel mese di maggio, con il fine di creare nuove Società, rilanciare il movimento minibasket e reclutare un maggior numero di bambine e bambini dai 6 ai 12 anni nelle regioni Basilicata e Trentino Alto Adige;

DELIBERA N.512/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento Agenti Sportivi del CONI, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020;
- visto il disposto dell'art. 5 comma 10 del Regolamento Agenti Sportivi CONI, che circoscrive la validità dell'iscrizione al Registro Nazionale all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione;
- visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi CONI, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 10 di cui sopra, dispone la validità fino al 31 dicembre 2020 delle iscrizioni al Registro Nazionale effettuate nel corso del 2019 ovvero sino all'entrata in vigore del Regolamento medesimo, prevedendo, altresì, un adeguato versamento di diritti di segreteria per tale periodo;
- considerata la necessità di uniformare il periodo temporale di validità dell'iscrizione al Registro Federale Agenti al periodo temporale regolamentato per il Registro Nazionale, per le necessarie interazioni tra i due Registri;
- ritenuto opportuno stabilire un importo adeguato quale contributo per il rinnovo dell'iscrizione degli agenti sportivi di pallacanestro iscritti nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ovvero per l'iscrizione di nuovi agenti nel Registro Federale Agenti, tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2020;

DELIBERA

di circoscrivere la validità dell'iscrizione al Registro Federale Agenti all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) a partire dalla data di iscrizione;

di stabilire un importo pari ad € 150,00 quale contributo per il rinnovo dell'iscrizione degli agenti sportivi di pallacanestro iscritti nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ovvero per l'iscrizione di nuovi agenti nel Registro Federale Agenti, tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2020.

DELIBERA N.513/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n. 437/2020, assunta nella riunione del 05/06/2020 e avente ad oggetto il Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società professionistiche 2020/2021 n. 603;
- vista la propria delibera n. 438/2020, assunta nella riunione del 05/06/2020 e avente ad oggetto il Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche 2020/2021 n. 604;
- ritenuto opportuno modificare il testo del paragrafo 1.3 del Comunicato Ufficiale n. 603 sopracitato, introducendo una norma che preveda la penalizzazione di 3 punti da scontare nel Campionato di Serie A 2020/2021 per la società professionistica inadempiente al pagamento della prima rata alla data del 31 luglio 2020 che provvede entro le 48 ore successive la data di scadenza e che preveda la perdita del diritto all'iscrizione al Campionato di Serie A 2020/2021 in caso di parziale, mancato o successivo pagamento della prima rata successivamente le 48 ore;
- ritenuto opportuno modificare il testo del paragrafo 1.4 del Comunicato Ufficiale n. 604 sopracitato introducendo una norma che preveda la penalizzazione di 3 punti da scontare nel massimo Campionato a cui la società nazionale ha diritto a partecipare nella stagione 2020/2021 per la società inadempiente al pagamento della prima rata alla data del 31 luglio 2020 che provvede entro le 48 ore successive la data di scadenza e che preveda la perdita del diritto all'iscrizione al massimo Campionato di pertinenza nella stagione 2020/2021 in caso di parziale, mancato o successivo pagamento della prima rata successivamente le 48 ore;
- preso atto del cambio del fornitore dei servizi di Hosting da parte della FIP che richiederà un intervento straordinario di manutenzione anche del sito Fip Online con impossibilità di accedere ai servizi per tutti gli utenti nei primi giorni di luglio 2020;
- ritenuto pertanto, opportuno modificare il periodo di riferimento della quota annuale dei tesseramenti da parte di Allenatori, Preparatori fisici, Istruttori minibasket e Arbitri, come disciplinata nelle tabelle n. 12 e 15 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2020/2021 e nelle tabelle n. 22, 24, 27 e 28 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2020/2021;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo del paragrafo 1.3 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2020/2021 come di seguito riportato.

di modificare, con effetto immediato, il testo del paragrafo 1.4 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2020/2021 come di seguito riportato.

di modificare il periodo di riferimento della quota annuale del tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021 per Allenatori, Preparatori fisici, Istruttori minibasket e Arbitri, rettificando le **tabelle n. 12 e 15** del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società professionistiche e **le tabelle n. 22, 24, 27, 28** del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche, come di seguito riportato.

CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

1.3 PRIMA RATA

Parziale o mancato pagamento - conseguenze

Si ricorda che in caso di mancato o parziale versamento della prima Rata entro il 31 luglio 2020, la Società, essendo di fatto non riaffiliata, perde il diritto al rinnovo di autorità degli atleti tesserati, a norma dell'art.134 del Regolamento Organico e dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia e anche la perdita del diritto di iscrizione al

massimo campionato di pertinenza*.

La Società inadempiente alla scadenza della prima rata che provvede al pagamento della stessa entro 48 ore successive alla data di scadenza, riceverà, 3 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Serie A nella stagione 2020/21, oltre al mancato diritto di rinnovo di autorità degli atleti tesserati.

La Società parzialmente adempiente, inadempiente o successivamente adempiente alle 48 ore, oltre al mancato diritto di rinnovo di autorità degli atleti tesserati, perderà il diritto di iscrizione al campionato di Serie A.

Credito superiore all'importo della prima rata

Alle Società che chiudono l'anno sportivo con un saldo a credito superiore all'importo della prima rata non viene richiesto alcun versamento. **Si ricorda, comunque, che tali Società devono entro il 31 luglio 2020 rinnovare l'affiliazione online; in caso contrario gli atleti saranno svincolati d'autorità.**

L'importo della PRIMA RATA è determinato da:

- l'importo fisso come da tabella 1- Scadenza ed importo rate Società professionistiche.
- il saldo, al momento dell'emissione della rata, dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nell'anno sportivo precedente;
- gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.

Tessera CNA

Tipologia allenatore	quota annuale pagata fino al 30/09/2020 (€)	Quota annuale pagata dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (€)	Quota annuale pagata dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (€)
Allenatori Benemeriti	gratuito	gratuito	gratuito
Allenatori Nazionali	119,00	198,00	238,00
Allenatori	69,00	119,00	139,00
Allenatori di base – Istruttore di base – Istruttore Giovanile	45,00	79,00	89,00
Allievi Allenatori	30,00	54,00	59,00

Tabella 12 – Quote tesseramento allenatori

Tessera CNA

Descrizione	Contributo pagato fino al 30/09/2020 (€)	Contributo pagato dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (€)	Contributo pagato dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (€)
Quota rinnovo annuale Preparatore fisico	59,00	99,00	119,00

Quota rinnovo annuale Preparatore fisico di base	45,00	79,00	89,00
--	-------	-------	-------

Tabella 15 – Quote tessera CNA Preparatori Fisici

**CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

1.4 PRIMA RATA

L'importo della **PRIMA RATA** viene automaticamente conguagliato con i saldi relativi alla chiusura contabile dell'anno sportivo precedente sia nei confronti della Sede Centrale sia nei confronti dei Comitati Regionali (solo se la Società presenta un debito).

Parziale o mancato pagamento - conseguenze

Si ricorda che in caso di mancato o parziale versamento della prima Rata entro il 31 luglio 2020, la Società, essendo di fatto non riaffiliata, perde il diritto al rinnovo di autorità degli atleti tesserati, a norma dell'art. 134 del Regolamento Organico e dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia.

Per le sole Società nazionali:

- La Società inadempiente alla scadenza della prima rata che provvede al pagamento della stessa entro 48 ore successive alla data di scadenza*, riceverà, ~~oltre al mancato diritto di rinnovo di autorità degli atleti tesserati, una sanzione economica pari al 50% dell'importo fisso in base al massimo Campionato disputato dalla Società (come da tabella 2 – importi richiesti Campionati nazionali maschili e femminili), che sarà addebitato sulla scheda contabile. 3 punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato a cui ha diritto a partecipare nella stagione 2020/21, oltre al mancato diritto di rinnovo di autorità degli atleti tesserati.~~

- La Società parzialmente adempiente, inadempiente o successivamente adempiente alle 48 ore, oltre al mancato diritto di rinnovo di autorità degli atleti tesserati, perderà il diritto di iscrizione al massimo campionato di pertinenza.

Credito superiore all'importo della prima rata

Alle Società che chiudono l'anno sportivo con un saldo a credito superiore all'importo della prima rata non viene richiesto alcun versamento. **Si ricorda, comunque, che tali Società devono entro il 31 luglio 2020 rinnovare l'affiliazione online; in caso contrario gli atleti saranno svincolati d'autorità.**

Tessera CNA

Tipologia allenatore	quota annuale pagata fino al 30/09/2020 (€)	Quota annuale pagata dal 01/10/2020 al 31/12/2020(€)	Quota annuale pagata dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (€)
Allenatori Benemeriti	gratuito	Gratuito	gratuito
Allenatori Nazionali	119,00	198,00	238,00

Allenatori	69,00	119,00	139,00
Allenatori di base – Istruttore di base – Istruttore Giovanile	45,00	79,00	89,00
Allievi Allenatori	30,00	54,00	59,00

Tabella 22 – Quote tesseramento allenatori.

Tessera CNA

Descrizione	Contributo pagato fino al 30/09/2020 (€)	Contributo pagato dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (€)	Contributo pagato dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (€)
Quota rinnovo annuale Preparatore fisico	59,00	99,00	119,00
Quota rinnovo annuale Preparatore fisico di base	45,00	79,00	89,00

Tabella 24 – Quote tessera CNA Preparatori Fisici

Istruttori Minibasket

Campionati	quota annuale pagata fino al 30/11/2020 (€)	Quota annuale pagata dal 01/12/2020 al 31/01/2021 (€)	Quota annuale pagata dal 01/02/2021 al 30/06/2021 (€)
Nazionali	49,00	76,00	101,00
Regionali	31,00	45,00	61,00

Tabella 27 – Quote tesseramento istruttori Minibasket.

Arbitri

Tipologia arbitro	quota annuale pagata fino al 21/09/2020 (€)	Quota annuale pagata dal 22/9/2020 al 31/12/2020 (€)
Arbitri d'Onore e Benemeriti Eccellenza	Gratuito	gratuito

Arbitri e Ufficiali di Campo Benemeriti	Gratuito	gratuito
Mini Arbitri e mini Ufficiali di Campo	Gratuito	gratuito
Arbitri 1° Gruppo ed Internazionali	100,00	150,00
Arbitri Nazionali	26,00	39,00
Ufficiali di Campo Nazionali	16,00	24,00
Arbitri ed Ufficiali di Campo Regionali	14,00	21,00
Arbitri ed Ufficiali di Campo Amatoriali	15,00	20,00
Arbitri e ufficiali di Campo Fuori quadro	21,00	31,00

Tabella 28 – Quote tesseramento Arbitri, Ufficiali di Campo e Mini Arbitri.

DELIBERA N.514/2020

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

recepite le novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC);

ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Consuntivo d'esercizio 2019, che espone un utile d'esercizio di €.446.511 con la quale propone:

- l'incremento della Riserva Indivisibile;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo d'esercizio 2019, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società di revisione indipendente, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- d'incrementare la Riserva Indivisibile per €.446.511.

DELIBERA N.515/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i regolamenti federali

vista l'istanza presentata il 01.02.2020 dal Signor Franci Zeneli, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione al tesseramento per i Campionati nazionali nonché, in caso di diniego, l'autorizzazione allo scioglimento della clausola compromissoria;

rilevato che il Signor Zeneli è privo della formazione italiana e non ha svolto, per almeno 4 anni, attività giovanile per campionati FIP;

ritenuto che pertanto il Signor Zeneli non ha i requisiti per poter conseguire il richiesto tesseramento nazionale previsti all'art. 14 Regolamento Esecutivo Tesseramento, il che impedisce l'accoglimento dell'istanza;

rilevato che il Signor Zeneli aveva già presentato istanza del tutto analoga e basata sulle medesime circostanze di fatto nel febbraio del 2019, per chiedere il tesseramento nazionale in deroga all'art.14 Regolamento Esecutivo Tesseramento, già respinta dal Consiglio Federale;

ritenuto che allo stato la situazione personale e sportiva esposta del richiedente è la medesima dello scorso anno e non presenta ragioni di eccezionalità e/o novità che possano consentire al Consiglio Federale di autorizzare il tesseramento nazionale in deroga all'art.14 Reg. Esecutivo Tesseramento;

rilevato che, peraltro, anche se privo della formazione l'atleta può disputare attività nei campionati nazionali di Serie A2 maschili, oltre che nel campionato professionistico di serie A;

ritenuto quanto alla richiesta di deroga della clausola compromissoria, che i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico statale, ivi compresa l'operatività della "pregiudiziale" sportiva sono regolati dalla legge, e precisamente dal D.L. 220/03 convertito con L.280/03, cui esplicitamente si riferisce anche l'art.6 del Reg. di Giustizia della FIP;

DELIBERA

di respingere l'istanza di tesseramento del Signor Franci Zeneli.

Roma, 26 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci